

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	14
DIFESA (IV)	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	45
FINANZE (VI)	»	61
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	62
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	78
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	<i>Pag.</i>	84
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	»	86
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	88

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (*Seguito dell'esame e rinvio*) .

4

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) invita i gruppi e il Governo, se vi è una reale volontà di intervenire sul tema affrontato dalla proposta di legge in esame, a procedere con celerità nell'*iter* parlamentare. Evidenzia come la proposta di legge in esame vada a sanare delle zone d'ombra su cui è quanto mai opportuno intervenire. Viene anche il sospetto che vi possa

essere qualcosa di attualmente non conoscibile su cui la magistratura dovrà indagare. Il provvedimento in esame costituisce un testo anche migliorabile ma importante, in quanto finalizzato a restringere l'ambito della segretezza.

Ricorda come i gruppi abbiano espresso il proprio assenso a procedere nell'intervento normativo in discussione. Sono stati presentati solo tre emendamenti ed auspica dunque una rapida conclusione dell'esame.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara che il suo gruppo dà grande importanza al contenuto di un provvedimento come quello in esame che, opportunamente, cerca di circoscrivere in maniera più definita e rigorosa l'area dei contratti segreti o definiti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie previste dal Codice degli appalti.

Conclude, quindi, stigmatizzando l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta odierna e sottolineando l'esigenza che l'esame del provvedimento si concluda nel più breve tempo possibile, anche ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il suo trasferimento alla sede legislativa.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'esprimere piena condivisione per quanto appena detto dalla collega Mariani, preannuncia l'orientamento favorevole del gruppo di Italia dei Valori ad un trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce di quanto emerso dal dibattito, propone di rinviare l'esame del provvedi-

mento a martedì, 4 dicembre 2012. Rassicura, inoltre, i deputati intervenuti sulla sua intenzione di adoperarsi, d'intesa con il presidente della I Commissione, affinché il Governo prenda parte ai lavori della prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione. C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
AVVERTENZA	13

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.15.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ribadisce la sua richiesta di acquisire le

posizioni dei gruppi in merito alla conferma o meno della previsione dell'elezione di secondo grado per le Province.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene opportuno approfittare della presenza del sottosegretario Ruperto per conoscere la posizione del Governo.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, ricorda che il disegno-legge in esame è stato predisposto dal Governo sulla base della disposizione normativa dell'articolo 23 del decreto-legge «salva Italia», che prevede l'elezione di secondo grado per gli organi delle Province, come conseguenza della riduzione delle loro funzioni.

Il decreto-legge sulla *spending review* è poi intervenuto reintegrando alcune funzioni delle Province. Ritiene inoltre opportuno prestare attenzione all'iter presso il Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge di riordino delle Province, che potrebbe far maturare interventi incisivi che avrebbero riflessi sul sistema elettorale.

Al contrario, nel caso, che avanza a titolo puramente ipotetico, che l'iter di conversione trovasse ostacoli o addirittura si interrompesse, si tornerebbe alla situazione delineata dall'articolo 23 del decreto « salva Italia », con ovvie ripercussioni sulla legge elettorale.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, chiede al Governo quale posizione abbia maturato sulle varie ipotesi di applicazione alle Province di un sistema elettorale di secondo grado e se sia stato fatto in materia un approfondimento e una verifica di fattibilità.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene opportuno svolgere un intervento che affronti nel merito le questioni irrisolte. Richiama quanto testé affermato dal sottosegretario Ruperto quando ha evidenziato che qualora il decreto-legge, attualmente all'esame del Senato, non dovesse essere approvato o fosse modificato in maniera significativa in sede di conversione, si potrebbe anche riconsiderare la configurazione della modalità di elezione in secondo grado per gli organi delle province.

Rileva in proposito come vada tenuto in considerazione che il decreto-legge in questione non è volto ad attribuire nuove o diverse competenze alle province attenendo piuttosto al perimetro, ai confini delle province stesse.

Evidenzia come a suo avviso vi siano tre problematiche ancora da risolvere. La prima, già illustrata dai relatori nel corso dell'esame in sede referente, riguarda il fatto che appare irragionevole che pochi comuni di minuscole dimensioni esprimano una rappresentanza nel consiglio provinciale di peso pari a quello di un comune di ampiezza metropolitana.

Il secondo problema attiene al sistema elettorale, considerato che il modello previsto dal disegno di legge del Governo è di carattere puramente proporzionale con il rischio di avere un eccesso di frammentazione. Il fatto che il numero dei consiglieri sia alquanto ridotto non costituisce un attenuante quanto piuttosto un aggra-

vante, in grado di permettere ad uno o due consiglieri di fare la differenza e di costringere a negoziazioni permanenti. Non vede dunque perché abbandonare il modello maggioritario che, a partire dal 1993, ha caratterizzato i livelli di Governo regionale e locale.

La terza problematica attiene alla natura e alla composizione dell'organo di Governo delle province. Ricorda che lo stesso Ministro Patroni Griffi ha affermato, nel corso della sua recente audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, che il decreto-legge cosiddetto « salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), aveva abolito le giunte e ricondotto la figura del presidente a una carica esercitata « nel tempo libero » ovvero in regime di cumulo di incarichi, perché aveva di fatto azzerato le funzioni delle province stesse. Successivamente, lo stesso Governo, con il decreto-legge cosiddetto « spending review », (decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), ha tuttavia previsto all'articolo 17, comma 10, di riassegnare alle province funzioni in materia di pianificazione territoriale ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto pubblico, autorizzazione e controllo del trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali, programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

Con la sua proposta di legge C. 5531 ha quindi provato a delineare possibili soluzioni alle questioni testé evidenziate.

Per quanto attiene all'ultima tematica illustrata, fa presente come sia incongruo che l'unico organo di impulso e indirizzo politico sia costituito da un presidente che opera « nel fine settimana » nel caso si tratti di un sindaco. Per il mandato di sindaco metropolitano, una figura titolare di responsabilità maggiori del Presidente di provincia, il decreto sulla « spending review » (articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012) prevede che esso sia svolto « a titolo esclusivamente onorifico »,

quindi nel tempo libero. Si tratta di una disposizione che a suo avviso va dunque abrogata.

In merito alla seconda problematica, fa presente di aver ipotizzato un meccanismo elettorale molto simile a quello attualmente vigente per le province al fine di superare una serie di incongruenze altrimenti connesse al modello prefigurato nel disegno di legge governativo, a partire dal forte rischio di un presidente eletto a cui si oppone una coalizione largamente maggioritaria in consiglio.

Infine la prima questione viene risolta prevedendo che gli elettori siano distinti in sezioni elettorali in ragione della classe demografica del comune di appartenenza.

La sua proposta di legge non modifica pertanto in maniera significativa il disposto del disegno di legge governativo che già prevede che i consiglieri e i sindaci votino in distinti collegi elettorali. Ha quindi allegato alla sua proposta C. 5531, a puro titolo esemplificativo, una tabella che riporta, per ciascuna delle province attualmente esistenti, il numero di comuni e di seggi assegnati a ciascuna sezione.

Fa presente come l'unico problema, secondo alcuni, del sistema da lui delineato attiene al fatto che non sarebbero rappresentati i territori. L'utilizzo del voto di preferenza risolve facilmente la questione nella sua proposta di legge.

Ritiene, in conclusione, che questo possa essere il modo per risolvere le problematiche emerse e che vi siano tutte le condizioni per procedere rapidamente nell'*iter* dei provvedimenti, se vi è l'interesse in tal senso dei gruppi e del Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNP), ribadisce la posizione favorevole della Lega Nord al mantenimento delle Province come enti di primo livello eletti direttamente dai cittadini.

L'elezione diretta effettuata da tutto l'elettorato della Provincia andrebbe nella direzione di favorire gli interessi dell'intera Provincia. Al contrario il sindaco chiamato ad eleggere il Consiglio provinciale potrebbe essere spinto a favorire gli interessi del proprio Comune.

A suo avviso il sottosegretario Ruperto non ha risposto alla questione posta e non ha espresso la posizione del Governo sul mantenimento della previsione dell'elezione di secondo grado.

Ritiene inoltre che anche gli altri gruppi, al pari del suo, debbano esprimere una posizione chiara su come considerare le Province. Se si è tutti d'accordo sul considerarle enti di primo livello, si può direttamente modificare il disegno di legge e ripristinare l'elezione diretta.

Mario TASSONE (UdCpTP), ricorda che la Corte costituzionale doveva esprimersi ai primi di novembre sulla legittimità costituzionale di alcuni aspetti degli interventi normativi del Governo sulle Province, pronuncia poi rinviata. Si tratta di problemi che meritano un approfondimento: le Province come unioni di comuni sono in sintonia con l'articolo 114 della Costituzione e il processo di accorpamento delle Province risponde al dettato dell'articolo 133 della Costituzione?

È importante tutto questo per capire come procedere nel nostro lavoro. Se le Province sono unioni di Comuni, si dovrebbe operare come si è fatto per le Comunità montane, prevedendone una progressiva soppressione. Se alle Province sono attribuite competenze limitate, vanno considerate come enti di secondo livello. Sono nodi che non sono mai stati definitivamente sciolti. Proprio per questo è importante, in relazione al disegno di legge in esame, raccordarsi con l'*iter* di conversione al Senato del decreto-legge di riordino delle Province e capire quale direzione normativa viene intrapresa in quella sede.

Ribadisce però che un vero riordino della materia andava effettuato con una legge costituzionale di riforma, prima di tutto, dell'articolo 114 della Costituzione.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, fa presente che il dibattito odierno avrebbe avuto molto più senso se ci fosse stata la

presenza di tutti i gruppi. Intende comunque svolgere una breve riflessione sui temi in esame, anche al fine di fugare molti dei dubbi testé espressi dal collega Tassone.

Rileva come il decreto-legge n. 188 del 2012, in materia di province e di città metropolitane, dovrà necessariamente essere convertito dal Parlamento poiché altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una situazione davvero drammatica. Evidenzia, infatti, che la mancata conversione del suddetto decreto-legge comporterebbe il ritorno alle previsioni del decreto-legge n. 201 del 2011 con problematiche non tanto di carattere politico-istituzionale quanto soprattutto di tipo economico-finanziario: le province non avrebbero più potestà tributaria ed impositiva autonoma e non potrebbero dunque più garantire i mutui contratti. Si tratta di una somma pari a 13,5 miliardi di euro nei confronti della Cassa depositi e prestiti che qualcuno dovrebbe, in tal caso, accollarsi: le regioni o lo Stato. Nel caso in cui lo facessero le regioni, molte di queste non riuscirebbero a rispettare le prescrizioni del patto di stabilità; ugualmente, vi sarebbero problemi seri per lo Stato ad accollarsi nel mese di dicembre 13,5 miliardi di euro di debito.

Ritiene quindi che si debba partire dal presupposto per cui il decreto-legge n. 188 del 2012, in materia di province e di città metropolitane, sarà convertito dal Parlamento; in tale modo in capo alle province vi saranno funzioni proprie e non vi sarà incidenza rispetto alle previsioni dell'articolo 114 della Costituzione.

Il problema vero, a suo avviso, è piuttosto costituito dalla costituzionalità del sistema di elezione in secondo grado degli organi delle province. Com'è noto, la Corte costituzionale ha rinviato, ad un momento successivo alla data di conversione del decreto-legge, un pronunciamento al riguardo. La costituzionalità delle disposizioni in questione va quindi valutata in mancanza di alcuni dati fondamentali.

Ritiene tuttavia che lo sforzo vada fatto: il disegno di legge del Governo, pur con i limiti evidenziati dai relatori nelle precedenti sedute e dal collega Vassallo

nella seduta odierna, è una risposta al decreto-legge n. 201 del 2011. Ora le province hanno funzioni diverse; al Senato inoltre sembra verrà data una interpretazione autentica che dirà che le province che hanno funzioni delegate dalle regioni le manterranno salvo atto contrario delle regioni stesse.

A suo avviso quindi, mentre è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il decreto-legge n. 188 del 2012, in materia di province e di città metropolitane, è auspicabile un prosieguo dell'*iter* sui temi in esame ed una chiara risposta da parte del Governo a quella che costituisce la vera domanda: occorre chiarire se, di fronte a soggetti istituzionali così diversi rispetto a quelli definiti dall'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 il Governo intenda o meno mantenere un sistema di elezione in secondo grado degli organi delle province.

In caso affermativo, si aprono una serie di problematiche, come già emerso dal dibattito.

Richiama, in primo luogo, la soluzione testé illustrata dal collega Vassallo, che tuttavia ha il limite dallo stesso ricordato, ovvero che non sarebbero rappresentati i territori; al contempo, è in corso di elaborazione un'altra soluzione, che tuttavia avrebbe il limite contrario alla prima ipotesi, poiché risolverebbe il problema della rappresentatività dei territori, ma presenterebbe comunque degli squilibri. Premesso, infatti, che una delle questioni che rende più complessa la tematica in esame è la necessità di applicare il sistema ad un insieme di comuni molto diversi tra loro — come si evince a titolo esemplificativo dal fatto che la provincia di Torino ricomprenderebbe più di 300 comuni mentre la provincia di Trieste coinvolgerebbe solo 6 comuni — in base all'ultima soluzione richiamata, che prevede l'individuazione di circoscrizioni sulla base della popolazione, vi sarebbero comunque degli squilibri in quanto collegi chiamati ad eleggere 6 consiglieri potrebbero avere una platea elettorale di 41 consiglieri mentre un collegio in cui sono eletti 4 consiglieri potrebbe

avere una platea elettorale di 187 consiglieri. Anche in questo caso, quindi, si porrebbe un problema di equilibrio.

Ritiene, tuttavia, che una delle due soluzioni vada scelta poiché le altre non appaiono percorribili. In entrambi i modelli testé richiamati, pur nello sforzo di razionalizzazione che viene fatto, vi sono elementi di distonia riguardo all'esatta rappresentatività degli interessi, ma da queste bisogna partire. Il problema vero infatti è che vi è un problema di rappresentatività del territorio ma anche di rappresentatività politica.

Chiede dunque al Governo, il quale ha effettuato delle scelte precise che hanno fatto in modo che ci si trovi in una condizione molto diversa rispetto a quella definita con il decreto-legge n. 201 del 2011, quale sia il proprio intendimento rispetto al modello da seguire. Il Senato, infatti, potrà solo approvare il decreto-legge n. 188 del 2012, in materia di province e di città metropolitane, ovvero decidere di non convertirlo, e le modifiche che eventualmente saranno apportate non dovrebbero poter incidere sui temi oggi in esame.

Fa presente che il suo gruppo, diversamente da quella che è la sua posizione di relatore, è favorevole alla modalità di elezione in secondo grado degli organi delle province, stante la posizione del Governo. Le problematiche enucleate investono questioni istituzionali rilevanti: invita dunque l'Esecutivo ad indicare quanto prima la propria posizione con chiarezza e, a quel punto, i relatori dovranno procedere rapidamente nell'*iter* del provvedimento, tenendo conto delle due soluzioni testé richiamate.

Ribadisce che è il Governo che con il decreto-legge n. 95 del 2012 ha modificato le scelte adottate in precedenza con il decreto-legge n. 201 del 2011 e ricorda che è stato previsto che entro il 2013 siano eletti gli organi delle nuove province. Non si dispone dunque di un tempo infinito, anche tenendo conto che le proroghe sono state disposte fino al 30 settembre 2013:

alla Commissione compete, quindi, un lavoro molto serio che andrà svolto con celerità.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara che il suo gruppo è allo stato favorevole all'elezione dei consigli provinciali in secondo grado, ma certamente attende di conoscere il quadro di contorno complessivo, ed in particolare attende di conoscere la posizione del Governo e la pronuncia della Corte costituzionale.

Quanto ai sistemi elettorali teoricamente possibili, fa presente che ve ne sono altri oltre quelli fin qui considerati negli interventi dei colleghi che l'hanno preceduto: vale a dire quello proposto dal Governo, quello proposto dal deputato Vassallo e quello che è allo studio cui ha fatto cenno il deputato Bressa, i quali sistemi hanno tutti qualche limite, come è stato rilevato nel corso del dibattito, in ragione della difficoltà di assicurare una soddisfacente rappresentatività dei comuni e delle popolazioni avendo a disposizione un numero contenuto di consiglieri provinciali.

Fermo restando che occorre necessariamente assicurare una maggioranza al presidente eletto — e su questo punto auspica che il Governo avanzi una propria proposta — è possibile però immaginare anche altre soluzioni oltre quelle di cui si è detto: in primo luogo, si potrebbe pensare ad una sorta di assemblea di grandi elettori la quale esaurisca il suo compito con la elezione dei consiglieri provinciali; in secondo luogo, si potrebbe pensare ad attribuire ai diversi comuni un voto ponderato, nel senso di attribuire un peso diverso al voto dei consiglieri dei diversi comuni; in terzo luogo, si potrebbe mantenere l'elezione diretta dei consiglieri provinciali, limitando tuttavia l'elettorato passivo ai solo consiglieri comunali del territorio.

In ogni caso sottolinea l'assoluta necessità di procedere rapidamente alla definizione delle diverse questioni aperte sul futuro delle province.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, premesso di aver forse eccessivamente semplificato il proprio pensiero nel precedente intervento, chiarisce di aver voluto semplicemente evidenziare che è *in itinere* un provvedimento – il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle province – il cui contenuto può incidere sulla scelta relativa al sistema elettorale da adottare per i consigli provinciali. Non incide, invece, a suo avviso, sulla scelta del sistema elettorale il fatto che le circoscrizioni provinciali diventano più grandi con il decreto anzidetto. Se poi il decreto-legge sopra ricordato non dovesse essere convertito – ma si tratta di un'ipotesi allo stato del tutto teorica – verrebbero anche meno le funzioni conferite alle province con il decreto-legge cosiddetto « *spending review* », con la conseguenza che le province resterebbero enti di indirizzo e coordinamento. Non si può d'altra parte escludere che al Senato vengano apportate al decreto-legge modifiche tali da cambiare anche la natura dell'ente provincia quale si è delineata con gli ultimi interventi normativi e da renderla incompatibile con l'elezione in secondo grado.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, prende atto che l'orientamento della Commissione è nel senso di correggere in ogni caso il sistema di elezione in secondo grado, introducendo elementi di ponderazione del voto per assicurare una maggiore o più adeguata rappresentatività dei consigli provinciali, il che implica qualche modifica al modello proposto dal Governo. Si riserva quindi di formulare una proposta a questo riguardo.

Quanto infine alla attuale posizione del Governo in merito alla elezione in secondo grado, ritiene di poter dire – ma si riserva di verificare che questa sia effettivamente la posizione del Governo nel suo complesso – che l'orientamento del Governo sia tuttora favorevole alla trasformazione della provincia in ente di secondo grado, salvo che, come detto, il Senato modifichi il quadro normativo in

un senso incompatibile con l'elezione in secondo grado.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2012.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, fa presente, d'intesa con la relatrice Lorenzin, che vi è l'intenzione dei relatori di predisporre un testo da sottoporre alla Commissione quale testo base per il prosieguo dell'*iter* nel corso della prossima settimana.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo gruppo sulla proposte di legge in esame è nota ed è quindi opportuno concludere quanto prima la fase della discussione così da poter procedere all'esame del testo da sottoporre poi all'Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva che è chiaro a tutti che non sarà possibile approvare il provvedimento in esame in questa legislatura, in quanto non esistono i margini di tempo richiesti dalla Costituzione per la doppia deliberazione delle Camere, a meno che le elezioni avvengano in una data successiva a quella attualmente prevista, come pure sarebbe possibile in base all'articolo 61 della Costituzione, che prevede che le elezioni delle

nuove Camere si svolgano entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. Non sussiste quindi l'esigenza di limitare l'intervento ad un nucleo ampiamente condiviso di norme in modo da consentirne la rapida approvazione. Trattandosi invece di consegnare alle Camere della prossima legislatura il filo di una prima riflessione è forse questo il momento giusto per svolgere considerazioni di carattere più ampio.

Premesso che non intende ripetere quanto da lui già detto in altri interventi su questo tema, ai quali si richiama, segnala l'importanza di riflettere anche sulla necessità di definire con attenzione il ruolo delle regioni. Infatti — come è stato osservato dal senatore Chiti in un recente intervento da lui svolto a Firenze in occasione della presentazione del Rapporto sulla legislazione — province con circoscrizione così ampia come quelle che si stanno delineando per effetto delle riforme in corso rischiano in prospettiva di mettere in ombra il ruolo delle regioni.

Ricorda che il bilancio delle regioni è oggi prevalentemente impegnato dalla sanità, laddove, essendo il diritto alla salute un diritto primario assicurato sul territorio nazionale a tutti i cittadini indistintamente, un federalismo sanitario, con ventuno sanità diverse, non ha giustificazione; un discorso analogo potrebbe farsi per altre materie che sono state attribuite alla competenza delle regioni, ma che dovrebbero spettare piuttosto al livello di governo nazionale.

A suo avviso il ruolo delle regioni dovrebbe essere quello di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio: qui esiste infatti una differenziazione territoriale tale da giustificare il regionalismo. Occorre d'altra parte immaginare che alle regioni siano attribuiti gli strumenti necessari per perseguire questo obiettivo e che le regioni stesse siano configurate per territori omogenei. Si può in altre parole pensare ad un accorpamento che possa essere funzionale ad un ripensamento del ruolo delle regioni nel

quale, come detto, le regioni si occupino di promozione socio-economica del territorio.

Ritiene che questa sia l'occasione per svolgere una riflessione su questo tema in vista di un contributo più ampio e lungimirante ai lavori della prossima legislatura. In ogni caso ribadisce che è assolutamente indispensabile prevedere, come avviene in tutti gli ordinamenti federali, la clausola di supremazia.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che vi sia la necessità, a questo punto, di effettuare una scelta sull'ampiezza d'intervento che s'intende portare avanti con le proposte di legge in esame, tenendo conto dei tempi disponibili e degli intendimenti dei relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede se il deputato Calderisi parli a nome proprio ovvero a nome di tutto il gruppo del Popolo della libertà, nel quale ultimo caso dovrebbe prendere atto che tale gruppo ha cambiato avviso rispetto al federalismo. Per federalismo infatti si intende — in questo modo ha sempre inteso la Lega Nord Padania — la devoluzione ai territori di tutte le competenze, con l'eccezione di quelle in materia di difesa e di giustizia, fermo restando che quelle sulla moneta sono già state attribuite all'Unione europea. In questo quadro, ritiene che la regola della supremazia invocata dal deputato Calderisi sia contraria alla logica del federalismo. Auspica infine che la Commissione voglia concentrarsi su riforme puntuali che abbiamo qualche possibilità di diventare legge prima della fine della legislatura.

Giuseppe CALDERISI (PdL) nega di aver mai voluto intendere che si debba mettere in discussione il federalismo.

Donato BRUNO, *presidente*, invita quindi i relatori a predisporre quanto prima un testo unificato delle proposte di legge in esame, da sottoporre alla valuta-

zione della Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	20
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08488 Rao: Sulla riduzione delle figure professionali all'interno degli istituti penitenziari ...	17
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	21
5-08489 Contento e Costa: Sulla provenienza di due documenti risalenti al 1993, relativi al trattamento di detenuti sottoposti a regime di cui all'articolo 41- <i>bis</i> presso il carcere di Poggioreale e Secondigliano	17
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	22
5-08490 Ferranti: Sull'attuazione della riforma della geografia giudiziaria	18
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	23
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291- <i>ter</i> Governo e C. 2798 Bernardini.	
Audizione di Pier Camillo Davigo, giudice della Corte di Cassazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4583 Mariarosaria Rossi, recante disciplina del settore della tutela del credito di rappresentanti di ADICONSUM, ANCIC, ASSOCONTACT, CODACONS, CODICI e UNIONE DEI CONSUMATORI	19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.40 alle 12.45

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presi-
denza del presidente Giulia BONGIORNO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 novembre 2012.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, dichiara di aver approfondito le questioni sollevate ieri dagli onorevoli Siliquini e Contente, pervenendo alla conclusione che per quanto siano meritevoli di attenzioni le preoccupazioni in base alle quali sono state evidenziate, non sembrano essere del tutto fondate. Per tale motivo propone di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL) ribadisce, a titolo personale, tutte le perplessità espresse ieri sul provvedimento, ritenendo del tutto irrazionale voler regolamentare per legge delle professioni la cui caratteristica dovrebbe essere proprio l'assenza di una disciplina imposta per legge. Tali professioni dovrebbero eventualmente essere autoregolamentate. Per tale ragione voterà contro la proposta di parere del relatore.

Carlo MONAI (IdV) preannuncia il voto contrario alla proposta di parere. Ritiene che le norme introdotte dal Senato, come ad esempio il nuovo comma 3 dell'articolo 1, siano confuse, ambigue e sotto molti aspetti irrazionali.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), dopo aver sottolineato che sarebbe stato opportuno votare la proposta di parere la prossima settimana per consentire alla Commissione di rendersi conto di tutte le incongruenze contenute nelle disposizioni introdotte dal Senato, osserva come il provvedimento approvato dalla Camera, del quale non ne condivideva la *ratio*, sia stato ulteriormente peggiorato dal Senato,

in quanto continua ad operare una sorta di parificazione tra le professioni intellettuali e le cosiddette professioni non regolamentate, senza prevedere per quest'ultime tutte quelle garanzie che invece sono fornite al cliente per quanto attiene alle prime. Si sofferma quindi su tutte queste forme di tutela e garanzia, come ad esempio la previsione di un esame di Stato e le regole deontologiche, per evidenziare l'esigenza di evitare qualsiasi parificazione tra professioni che operano nel medesimo campo, ma che sono ora riconducibili alle professioni intellettuali ovvero a quelle non regolamentate. Dichiara pertanto il proprio voto contrario alla proposta di parere favorevole del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di votare a favore della proposta di parere del relatore in quanto ritiene, così come si è fatto per altri provvedimenti, che non sia opportuno modificare un testo esaminato in terza lettura, del quale si condivide comunque la *ratio*.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge introduce norme volte a promuovere l'equo compenso nel lavoro giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo di cui alla legge n. 69/1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle

agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive (i cosiddetti *free lance*).

Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha apportato alcune modifiche motivate con un adeguamento alle novità introdotte dalla legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 23, della legge n. 92 del 2012 ha innovato la disciplina del corrispettivo per i lavoratori a progetto, prevedendo che lo stesso corrispettivo deve essere adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò, non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

L'articolo 1 reca finalità, definizioni e ambito applicativo dell'intervento, che si propone in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione.

In particolare, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. La Commissione – che dura in carica 3 anni – è istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, che provvede al suo funzionamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone.

La Commissione definisce il compenso equo, nei termini già indicati all'articolo 1, entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive. Nello stesso termine, la Commissione deve redigere un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la « decadenza dall'accesso » ai contributi in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, « fino alla successiva iscrizione ».

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala il comma 2 dell'articolo 3, introdotto dal Senato, secondo il quale il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime delle perplessità sulla circostanza che il testo in esame sembra introdurre nuove ipotesi di tariffe professionali nonostante da tempo vi sia un forte confronto tra Parlamento e Governo proprio sulla questione della non condivisa abolizione delle tariffe.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di essere contrario al provvedimento che sembra ispirarsi alla stessa *ratio* della derogabilità dei minimi sindacali, introdotta dal Governo Berlusconi e che ora si vuole sopprimere. Voterà quindi contro la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.15.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08488 Rao: Sulla riduzione delle figure professionali all'interno degli istituti penitenziari.

Roberto RAO (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto RAO (UdCpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto rilevando come il provvedimento sulla *spending review*, ispirato da una ratio prettamente economica, mal si concili con le esigenze del mondo penitenziario, determinando una drastica riduzione di personale che potrebbe portare il sistema al collasso. Prendendo atto dell'impegno del Ministro della Giustizia al quale è stato fatto riferimento nella risposta, si riserva di presentare ulteriori iniziative di sindacato ispettivo per verificare che da parte del Governo vi sia l'impegno a considerare la materia penitenziaria come una materia

che non può rientrare nella logica della *spending review*.

5-08489 Contento e Costa: Sulla provenienza di due documenti risalenti al 1993, relativi al trattamento di detenuti sottoposti a regime di cui all'articolo 41-bis presso il carcere di Poggioreale e Secondigliano.

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo ricordando come un libro scritto dal dottor Nicolò Amato, già direttore dell'amministrazione penitenziaria all'epoca dei fatti, ricostruisca la vicenda relativa a due documenti, uno scritto dai familiari dei detenuti di Poggio Reale e trasmesso il 17 febbraio 1993 al Ministero degli interni dal prefetto di Napoli, cui seguì la revoca del 41-bis, ed un altro rappresentato da una lettera anonima, datata 17 febbraio 1993, indirizzato al Capo dello Stato dell'epoca, ai Ministri dell'Interno e della Giustizia e ad altri destinatari.

L'interrogante chiede, quindi di conoscere se i due documenti risultino pervenuti, all'epoca, presso il Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando si dichiara soddisfatto per la risposta data in relazione al primo documento al quale ha fatto riferimento nell'illustrazione della interrogazione. Lamenta l'assurdità di una situazione che a distanza di quasi dieci anni, ne prevede ancora la riservatezza salvo che per i componenti della Commissione antimafia. Quanto allo scritto anonimo recapitato al Capo dello Stato, evidenzia la singolarità del fatto che esso risulti trasmesso, sulla base delle affermazioni sicuramente veritiere del dottor Amato, al Gabinetto dell'allora Ministro Conso per il tramite del Ministero dell'interno, mentre non risulta trasmessa direttamente al Dicastero della giustizia. Secondo l'interrogante, infatti, la risposta circa la mancanza di ogni traccia dello scritto anonimo presso il Ministero della

giustizia non fa che aumentare i dubbi sull'accaduto anche in forza della mancata trasmissione del documento al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Detta circostanza è incomprensibile perché la lettera anonima conteneva espressioni minacciose proprio nei confronti del dottor Amato.

Secondo l'interrogante, anche questo episodio contribuisce ad escludere l'esistenza di una trattativa tra Stato e mafia, confermando semmai il sospetto di una iniziativa proveniente da persone con ruoli di vertice nello Stato che, nel tentativo di arginare la strategia delle bombe perseguite nel tempo dalla criminalità organizzata siciliana, decisero di favorire una revisione in ordine all'applicazione del 41-bis al sistema carcerario, per realizzare la quale da prima emarginarono il dottor Amato e poi arrivarono ad estrometterlo dal ruolo di responsabile del relativo dipartimento in assoluta coerenza con questa scelta di politica penitenziaria.

5-08490 Ferranti: Sull'attuazione della riforma della geografia giudiziaria.

Donatella FERRANTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Donatella FERRANTI (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per i parametri utilizzati dal Governo ai fini della concreta attuazione della riforma della geografia giudiziaria. Tuttavia rileva come, per quanto sia prossima la scadenza, ci si trovi ancora in una fase iniziale dell'attuazione della riforma, che comunque dovrà essere fatta attraverso un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti ed interessati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione di Pier Camillo Davigo, giudice della Corte di Cassazione.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che prosegue oggi il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 5019 e delle abbinato proposte. Ricorda che l'Assemblea ha deliberato lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019, in materia di depenalizzazione e che, pertanto, si procederà a delle audizioni che avranno per oggetto la materia della depenalizzazione e, in particolare, i progetti di legge C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Pier Camillo DAVIGO, *giudice della Corte di Cassazione*.

Intervengono quindi per formulare quesiti i deputati Giulia BONGIORNO, *presidente*, Anna ROSSOMANDO (PD),

Manlio CONTENUTO (PdL), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Donatella FERRANTI (PD).

Risponde ai quesiti posti Pier Camillo DAVIGO, *giudice della Corte di Cassazione*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 novembre 2012.

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4583 Mariarosaria Rossi, recante disciplina del settore della tutela del credito di rappresentanti di ADICONSUM, ANCIC, ASSOCONTACT, CODACONS, CODICI e UNIONE DEI CONSUMATORI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri,
approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modi-
ficata dalla 11ª Commissione permanente del Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in og-
getto;

rilevato che:

l'articolo 2 prevede l'istituzione della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, con il compito di definire il compenso equo, nei termini indicati dall'articolo 1 e in applicazione dell'articolo 36 della Costituzione;

l'articolo 3, comma 2, dispone che il « patto » e, quindi, il contratto di lavoro non subordinato *de quo* è nullo se contiene condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso;

nel caso in cui sia pattuito un compenso inferiore a quello ritenuto « equo » dalla Commissione di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 36 della Costituzione, il lavoratore potrebbe quindi trovarsi in una condizione doppiamente deteriore, percependo un compenso iniquo sulla base di un titolo nullo e, pertanto suscettibile di dichiarazione giudiziale di inefficacia *ex tunc*;

nell'ottica di una più intensa tutela del lavoratore appare opportuno conservare comunque la validità ed efficacia del titolo che costituisce la fonte del rapporto di lavoro, sostituendo alla sanzione della nullità dell'intero contratto un diverso meccanismo, ispirato all'inserzione automatica di clausole contrattuali di cui all'articolo 1339 del codice civile, che garantisca in ogni caso il riconoscimento e la percezione dell'equo compenso, salvo che le parti non abbiano pattuito un compenso maggiore;

in questo modo il lavoratore potrebbe agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'equo compenso senza correre il rischio di vedersi opposta la nullità del titolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 3 come indicato in premessa.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08488 Rao: Sulla riduzione delle figure professionali all'interno degli istituti penitenziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Rao, con riguardo alla riduzione delle dotazioni organiche della Pubblica Amministrazione, così come prevista da ultimo con legge n. 135 del 2012, ritengo opportuno premettere che l'organico dell'Amministrazione penitenziaria è ad oggi composto da 381 dirigenti penitenziari, 35 dirigenti di Area e 6.660 unità appartenenti al comparto Ministeri.

Alla data del primo luglio 2012, il personale effettivamente presente è costituito da 363 dirigenti penitenziari, 33 dirigenti di Area I e 6.174 unità del comparto Ministeri. Poiché tutte le forze in organico sono quotidianamente impiegate per far fronte agli innumerevoli e complessi compiti connessi al funzionamento del sistema carcerario è evidente che un'ulteriore riduzione, anche in considerazione delle note sofferenze del settore, finirebbe per ingenerare problematiche, tali da incidere in modo negativo sull'attuale equilibrio.

Il Ministro della Giustizia ha già preso posizione in merito alla paventata applicazione anche al settore penitenziario dell'ulteriore riduzione di organico da operarsi entro il 31 ottobre 2012. In data 4 ottobre ultimo scorso è stata, infatti, richiesta al Ministro per la Pubblica Am-

ministrazione e Semplificazione un'interpretazione che escluda il personale penitenziario dalle nuove limitazioni disposte in tema di *spending review*.

In proposito è stato rimarcato che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica, escluse dalla riduzione di cui alla recente normativa.

Giova sul punto segnalare che l'espressione utilizzata al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 135 del 2012 secondo cui « sono escluse dalla riduzione le strutture e il personale del Comparto Sicurezza » porta decisamente a ritenere che il legislatore abbia voluto escludere dalla riduzione degli organici non soltanto il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ma anche il personale penitenziario nel suo complesso. Ed invero, anche le strutture penitenziarie e i relativi operatori penitenziari appartengono alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, poiché sono espressione operativa dell'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive e contribuiscono, ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08489 Contento e Costa: Sulla provenienza di due documenti risalenti al 1993, relativi al trattamento di detenuti sottoposti a regime di cui all'articolo 41-bis presso il carcere di Poggioreale e Secondigliano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Contento, Le comunico che gli elementi informativi relativi ai due documenti menzionati nel *question time* in discussione sono stati riferiti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sulla base degli atti in suo possesso.

Per entrambi i documenti la ricerca è risultata decisamente farraginosa, trattandosi di atti risalenti nel tempo e, per ciò stesso, non sottoposti a classificazione informatizzata.

La prima comunicazione riguarda il documento in data 17 febbraio 1993, avente ad oggetto la manifestazione di protesta di alcuni parenti di detenuti ristretti nella C.C. di Poggioreale.

Tale atto risulta inserito in un prospetto di documenti che è stato trasmesso al Ministero della Giustizia dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, al fine di valutare la persistenza delle esigenze di riservatezza di un elenco di documenti riservati ed ottenerne la loro declassificazione a regime libero.

L'atto in questione risulta proveniente dalla Prefettura di Napoli ed è stato dalla stessa formato; non compete, quindi, a questa Amministrazione deliberare sull'opportunità o meno di aderire alla richiesta di declassificazione avanzata dalla Commissione, né, soprattutto, decidere in ordine alla divulgazione del suo contenuto o, ancor più, su un suo possibile collega-

mento con il provvedimento di revoca del regime di 41-bis o.p., deciso negli istituti di Poggioreale e Secondigliano dal Guardasigilli *pro tempore* il 21 febbraio 1993.

Quanto al secondo documento, pervenuto al Ministero dell'Interno il 17 febbraio 1993, rappresento che l'esposto anonimo – così come precisato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – è stato indirizzato al Presidente della Repubblica, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Papa, al Vescovo di Firenze, al Cardinale di Palermo, al Presidente del Consiglio, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro dell'Interno, al *Giornale di Sicilia*, al Dott. Maurizio Costanzo e al Dott. Vittorio Sgarbi.

Per ciò che concerne, invece, la copia del predetto atto – inviato secondo l'On. Interrogante al Gabinetto del Ministro della Giustizia – comunico che sono state effettuate ricerche sia presso l'archivio della documentazione a regime libero, che presso quello riguardante gli atti classificati.

All'esito dell'esame del registro di protocollo, tenuto a quell'epoca in forma cartacea, non è emersa traccia del predetto scritto anonimo.

Faccio presente, da ultimo, che non sono stati rinvenuti ulteriori elementi dai quali desumere se ed a quali dei citati destinatari lo scritto anonimo sia effettivamente pervenuto.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-08490 Ferranti: Sull'attuazione della riforma della geografia giudiziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Ferranti, con riferimento ai quesiti da Lei sollevati con il *question time* in discussione, Le comunico che, nel quadro delle attività volte alla concreta attuazione della nuova geografia giudiziaria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2012, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria è da tempo impegnato nella predisposizione delle nuove piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo. Ciò sulla base di criteri rigorosamente oggettivi che tengano conto:

a) del rapporto tra magistrati e personale amministrativo;

b) del rapporto tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti, nello specifico settore penale;

c) del rapporto tra magistrati e popolazione amministrata, sulla base dei dati rilevati all'esito del censimento 2011;

d) del rapporto tra magistrati giudicanti e requirenti e domanda di giustizia, valutata sulla base del consolidato statistico dell'ultimo quinquennio, riferito ai dati di rilievo per ciascun ufficio;

e) della valutazione omogenea per aree territoriali;

f) dello specifico impatto della criminalità organizzata rilevato sulla base di criteri oggettivi;

g) della considerazione della specificità degli uffici distrettuali sedi di Direzione Distrettuale Antimafia;

h) della valutazione specifica dell'incremento delle dotazioni dei tribunali ove hanno sede i cosiddetti «tribunali delle imprese»;

i) della verifica della consistenza delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza per i quali vi sia stata una variazione del bacino di utenza amministrata e, conseguentemente, del carico di lavoro in seguito alle modifiche dei rispettivi circondari.

Preciso, infine, che con riferimento alla dotazione organica dei magistrati, il predetto Dipartimento ha aperto una specifica interlocuzione con il Consiglio Superiore della magistratura in sede di tavolo paritetico istituito tra la VII Commissione del C.S.M. ed il D.O.G., ancor prima dell'invio da parte del Ministro Guardasigilli della bozza di decreto ministeriale per il previsto parere del Consiglio.

Quanto, da ultimo, ai tempi di attuazione della riforma, comunico che la bozza finale sarà elaborata entro il prescritto termine del 31 dicembre 2012.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	31

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate 53 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte che in relazione a talune proposte

emendative, pur presentando profili di dubbia ammissibilità, la Presidenza ha ritenuto di adottare un metro di valutazione ampio, in ragione delle caratteristiche del provvedimento in esame. Risulta in ogni caso inammissibile l'emendamento Maurizio Turco 4.6. in conformità alle precedenti pronunce relative a emendamenti di identico contenuto, in quanto reca disposizioni riferite al trattamento economico dell'ordinario militare, le quali, incidono su un'intesa tra il Governo italiano e la CEI.

In qualità di relatore, anche a nome dell'onorevole Garofani, esprime un invito al ritiro per tutte le proposte emendative, intendendosi altrimenti parere contrario. Avverte peraltro che su taluni emendamenti vi è una posizione nettamente contraria.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, esprime parere conforme al relatore.

Franco GIDONI (LNP), pur comprendendo le ragioni che hanno spinto il

relatore a formulare un parere sostanzialmente contrario su tutte le proposte emendative, osserva che il proprio gruppo si è limitato a presentare un numero assai ridotto di emendamenti ma particolarmente significativi in quanto capaci di incidere positivamente sul testo del provvedimento. Poiché la necessità e l'urgenza di approvare la riforma in discussione sono un dato di fatto, anche alla luce del probabile inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea della prossima settimana, si rammarica che l'iter del provvedimento al Senato non sia stato più rapido in modo da permettere anche alla Camera di disporre di tempi più congrui.

A nome del proprio gruppo, preannuncia quindi un voto di astensione su tutte le proposte emendative.

Augusto DI STANISLAO (IdV), fa presente che molte delle proposte emendative a sua firma raccolgono le preoccupazioni espresse dal COCER, e tentano di dare voce alle esigenze del personale. Sottolinea ciò in quanto il personale costituisce il cuore del comparto della difesa e rappresenta un patrimonio professionale che deve essere valorizzato, e non semplicemente un « materiale umano » come significativamente definito dal Ministro.

Accelerando l'iter del provvedimento, al punto tale da non permettere i necessari approfondimenti e costringere la Commissione a un mero atto di ratifica, si rischia di non fare un proficuo lavoro e di mettere in piedi una riforma deludente. Anche le riflessioni fornite dal Ministro Di Paola non si fondano su una reale analisi del settore anche nella sua dimensione storica, a partire dalle ragioni della riforma Spadolini in poi, ma appaiono piuttosto fragili.

Il suo giudizio sul provvedimento è, dunque, assai critico perché la riforma non coglie gli obiettivi fissati nelle sue enunciazioni, ma sembra essere fatta per colpire e distruggere il personale.

Evidenzia, quindi, come i dati che sono stati forniti a supporto delle tesi che difendono questa riforma siano distorti. Come emerso nel corso dell'attività con-

scitiva svolta, il nostro Paese dispone di dati disaggregati e, pertanto, la spesa percentuale rispetto al PIL della funzione difesa non è dello 0,87 per cento, ma più correttamente dell'1,4 per cento, in linea con la media europea.

Se, dunque, tutti sono concordi nell'affermare che la riforma è necessaria, va anche detto che questa deve essere fatta bene, altrimenti è meglio non procedere. Soprattutto se essa non sembra avere altro scopo che quello di orientare risorse per investimenti costosi e non funzionali ad sviluppare le capacità militari e del personale.

Anche riguardo ai tempi per l'espressione del parere parlamentare sui decreti delegati vi sono criticità. La vera riforma, infatti, sarà quella che sarà definita puntualmente nei successivi decreti legislativi, essendo assai ampi i principi e i criteri direttivi della delega. Sul punto, il Parlamento avrebbe dovuto quantomeno fissare dei paletti volti ad assicurare l'effettiva espressione dei prescritti pareri da parte del Parlamento stesso.

Osserva, quindi, che la Commissione ha dedicato all'esame di un provvedimento così importante, i cui effetti si protrarranno per almeno dodici anni, poche ore di discussione, approfondendo poco e male nel ciclo di audizioni programmate gli importanti aspetti che essa tocca. Questo è un grave errore perché non si dà voce alle esigenze del personale del comparto che, per la gran parte, non vuole questa riforma così come attualmente strutturata. La modernizzazione della Difesa non può avvenire solo a spese del personale, attraverso la riduzione degli organici.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, replicando alle osservazioni dell'onorevole Di Stanislao, fa presente che sul provvedimento in esame la Commissione si è soffermata in maniera assolutamente congrua, sia pure in tempi serrati. Vi sono state numerose audizioni, anche su richiesta delle opposizioni, non vi è stata alcuna strozzatura del dibattito o dei tempi di esame. Non va nemmeno dimenticata la possibilità di aver avuto una diretta e costante interlocuzione con il Ministro.

Quanto al merito di alcune proposte emendative, evidenzia come la scelta di non procedere alla loro approvazione, pur se ritenute condivisibili, si giustifica alla luce delle attuali circostanze, che renderebbero concreto il rischio di non licenziare in via definitiva la legge entro la scadenza della legislatura.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *relatore*, osserva come occorra garantire che l'esame del provvedimento, qualora la Conferenza dei Presidenti di gruppo lo dovesse inserire da subito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, si possa concludere dopo aver esaminato tutte le proposte emendative.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, preso atto della volontà dell'onorevole Di Stanislao di illustrare tutti gli emendamenti a sua firma, lo invita a contenere ciascun intervento in un solo minuto, ove possibile.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.1, a sua firma, che ha come finalità quella di rendere il sistema nazionale di difesa integrato e perfettamente compatibile al modello di difesa europeo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.2, a sua firma, che intende favorire una maggiore riflessione attraverso l'aumento da 12 a 24 mesi del termine per l'esercizio della delega.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.3, a sua firma, raccomandandone l'approvazione in quanto, in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, opera una razionalizzazione della spesa prevedendo una riduzione dei sistemi d'armamento la cui manutenzione risulta più costosa.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.4, a sua firma, evidenziando come la finalità sia quella di riequilibrare il trattamento economico tra la componente militare e quella civile del personale della Difesa, anche alla luce del fatto che il costo medio del personale militare è superiore a quello del personale civile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.4 Di Stanislao e 1.5 Maurizio Turco.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.6, a sua firma, volto a tenere in debita considerazione, nella revisione in senso riduttivo del personale civile, il fatto che tale personale vanta un costo medio esiguo rispetto a quello militare.

Ettore ROSATO (PD), prendendo spunto dagli emendamenti testé illustrati, precisa come non vi sia l'intendimento di ratificare un provvedimento a scatola chiusa, che peraltro a suo avviso va nella giusta direzione, ma certamente non possono considerarsi condivisibili siffatte proposte emendative, atteggiamento nei confronti degli emendamenti è un atteggiamento di critica.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.7, a sua firma, che prende spunto dalle osservazioni formulate dal COCER, allo scopo di imporre la riforma sia redatta d'intesa con le rappresentanze del personale militare e civile.

La Commissione respinge l'emendamento 1.7 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.8, a sua firma, anche questo originato dalle valutazioni critiche

del COCER, le cui motivazioni sono sostanzialmente analoghe a quelle dell'emendamento precedente, ovvero di rafforzare il ruolo delle rappresentanze.

La Commissione respinge l'emendamento 1.8 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.9, a sua firma, che amplia da 60 a 120 giorni il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti attuativi della delega, rendendolo, altresì, vincolante.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), osserva che nel merito si potrebbe anche esprimere un voto favorevole sull'emendamento. Tuttavia, se non si dovesse approvare in via definitiva il provvedimento, ciò vanificherebbe anche tutto il proficuo lavoro finora svolto, anche presso l'altro ramo del Parlamento. Invita, pertanto, l'onorevole Di Stanislao a valutare positivamente le dichiarazioni rese nella seduta di ieri dal Ministro riguardo l'intenzione di non dare definitiva attuazione ai decreti delegati senza che su di essi si sia espresso il Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9 Di Stanislao.

Franco GIDONI (LNP), prende atto dello svolgimento dei lavori della Commissione e delle dichiarazioni testé rese dall'onorevole Villecco Calipari. Per tali motivi, dopo aver sottoscritto l'emendamento 3.1 Molgora, ritira tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega i cui componenti non prenderanno parte ulteriormente alla seduta.

Dichiara, infine, di non condividere la valutazione del presidente circa lo spazio dedicato al provvedimento, in quanto ritiene che la portata così ampia del testo in esame avrebbe meritato una trattazione ancora più approfondita, non solo con riguardo all'attività conoscitiva quanto soprattutto per un confronto e un dibattito politico. Si rammarica, dunque, per l'esame così frettoloso ricordando che il

proprio gruppo è stato l'unico a presentare, ben prima dello stesso Governo, una proposta di riforma dello strumento militare di cui l'attuale provvedimento recepisce esclusivamente e, soltanto in parte, l'aspetto relativo alla riduzione del personale.

Marco BELTRANDI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira gli emendamenti a prima firma Maurizio Turco, riservandosi di presentarli per l'esame in Assemblea. Ritiene che la riforma sia migliorabile, tuttavia qualora non si dovesse arrivare ad approvarne alcuna, ciò sarebbe un danno ancora peggiore.

Antonio RUGGHIA (PD), fa presente che il suo gruppo si era già dall'inizio della discussione espresso per un'esame che fosse ampio ed approfondito, ma da svolgere in tempi serrati. Pur ritenendo che alcuni emendamenti appaiono meritevoli di considerazione, tuttavia rileva come essi appaiono difficilmente conciliabili con il principio di invarianza dei costi cui la riforma si attiene.

Augusto DI STANISLAO (IdV), ribadisce la sua convinzione che la riforma debba essere fatta solo qualora essa sia anche una buona riforma.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), ritira, dopo averli sottoscritti, gli emendamenti 2.5 Di Biagio e 3.10 Di Biagio.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'articolo aggiuntivo 1.04, a sua firma, che introduce una delega per l'armonizzazione delle carriere degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 1.04 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.1 che si propone di rendere il modello di difesa italiano più aderente ai principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 Di Stanislao, 2.2 Di Stanislao e 2.3 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.4, a propria firma, volto a potenziare le infrastrutture militari nel Mezzogiorno.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, preannuncia la propria astensione dalla votazione su tale emendamento, esprimendo preoccupazione per le ricadute che la riduzione organica delle Forze armate potrà avere sul livello occupazionale del Sud, difficilmente compensabili con uno sviluppo delle aziende che operano nel campo della difesa ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Ettore ROSATO (PD) auspica che le scelte aziendali relative all'ubicazione degli stabilimenti non siano mai dettate da ragioni clientelari ma orientate esclusivamente da ragioni di politica industriale.

La Commissione respinge l'emendamento 2.4 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.6, a propria firma, raccomandandone l'approvazione in coerenza con i ragionamenti svolti, anche in Commissione, sulla gestione degli immobili della Difesa.

La Commissione respinge l'emendamento 2.6 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.7, a propria firma, anch'esso riferito, come il precedente, alla gestione degli immobili della Difesa.

La Commissione respinge l'emendamento 2.7 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.8, a propria firma, che introduce un criterio di delega per la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere.

La Commissione respinge l'emendamento 2.8 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.2, a propria firma, che amplia i termini e precisa come la riduzione organica del personale militare si al netto di quello che frequenta corsi addestrativi.

La Commissione respinge l'emendamento 3.2 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.5, a propria firma, concernente la stabilizzazione dei Volontari in Ferma Prefissata quadriennale, per non disperdere il patrimonio umano.

La Commissione respinge l'emendamento 3.5 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.7, a propria firma, volto a privilegiare un sistema di progressione interna di carriera tra i ruoli.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI evidenzia come la materia abbia una disciplina notevolmente articolata che non appare possibile modificare in questo senso.

La Commissione respinge l'emendamento 3.7 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.9, a propria firma, sull'equiparazione ad un grado superiore per coloro che transitano nei ruoli civili.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.11, a propria firma, finalizzato a rafforzare le riserve di posti a favore del personale militare nei concorsi pubblici.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.12, a propria firma, che recepisce un indicazione del COCER.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.12 Di Stanislao e 3.13 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.14, a propria firma, che estende anche al personale civile le forme di trasferimento per ricongiungimento familiare.

La Commissione respinge l'emendamento 3.14 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 4.14, a propria firma, che modifica la disciplina codicistica riferita alla speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto durante il servizio ed allo speciale trattamento pensionistico di reversibilità. Ciò al fine di colmare il vuoto normativo derivato dal mancato inserimento nel Codice dell'ordinamento militare della legge n. 308 del 1981.

La Commissione respinge l'emendamento 4.14 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 5.1, a propria firma, che abroga la disposizione che consente la proroga del termine del 2024.

La Commissione respinge l'emendamento 5.1 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'articolo aggiuntivo 5.01, a propria firma, che ove approvato, consentirebbe di posticipare l'entrata in vigore della legge al 1° giugno 2012, a garanzia delle prerogative parlamentari nell'esercizio dei poteri consultivi sugli schemi di decreto legislativo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 5.01 Di Stanislao.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 10.20.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, evidenzia come la proposta di legge in esame opera in coerenza con le scelte già compiute dal Parlamento in quanto la Convenzione per il bando di siffatti armamenti e munizionamenti è stata ratificata dall'Italia con legge n. 95 del 2011. Essa si ispira ai principi umanitari che da sempre contraddistinguono l'ordinamento costituzionale dell'Italia, peraltro adottati dai Paesi democratici di gran parte del mondo. Non si ravvisano pertanto elementi ostativi alla proposta di legge.

La ratifica del Parlamento alla Convenzione di Ginevra ha già bandito sia l'utilizzo sia l'acquisizione delle mine antiuomo e del sub munizionamento a bombette ovvero «*cluster bombs*». Su tali

armi, sono stati avviati specifici programmi volti allo smaltimento e riconversione del munizionamento ancora in scorta. Inoltre, la legge n. 185 del 1990, recante « nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento » consente, altresì, un controllo delle attività di *import-export* di materiale di armamento garantendo,

indirettamente, la verifica dell'applicazione dei disposti della Convenzione di Oslo e di provvedimenti di legge ad essa correlati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: sistema nazionale di difesa aggiungere le seguenti: integrato e perfettamente compatibile al modello di difesa europeo,.

1. 1. Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

1. 2. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) della dotazione di armamenti e sistemi d'arma atti ad offendere e degli armamenti già in possesso delle forze armate la cui manutenzione, prescindendo dall'utilizzo degli stessi, risulta essere significativamente onerosa.

1. 3. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'elevato costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale civile.

1. 4. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti le parole: e delle progressioni di carriera,.

1. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche dell'esiguo costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale militare.

1. 6. Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: di intesa, per le materie di competenza, con il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.

1. 7. Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: acquisiti, per le materie di competenza, i pareri del Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con conseguente motivazione scritta qualora le proposte si intendessero respinte.

1. 8. Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: vincolante entro centoventi giorni dalla data di assegnazione.

1. 9. Di Stanislao.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

1. 10. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

1. 11. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.

b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in

numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

(Lotta all'evasione fiscale).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

b) al comma 5, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

c) al comma 8, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

d) al comma 12, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

e) al comma 13, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro ».

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro ».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a

37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate

nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvi-

mento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trat-

tamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati ».

1. 02. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

1. 03. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole;

b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione

del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.

1. 04. Di Stanislao.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, aggiungere le seguenti: al fine di una concreta riduzione dei materiali d'armamento e dei sistemi d'arma atti a offendere

2. 1. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: territoriali e periferiche aggiungere le seguenti: al fine di una ridefinizione geografica delle infrastrutture militari volta al potenziamento dell'aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: entro sei anni *con le seguenti:* entro tre anni

2. 2. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le relative funzioni aggiungere le seguenti: , prevedendo per il personale interessato la corresponsione delle indennità connesse al trasferimento,

2. 3. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), punto 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e potenziando le aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia;

2. 4. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 7.

2. 5. Di Biagio.

Al comma 1, lettera b), punto 7, sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale.

Conseguentemente, alla lettera b), punto 7, sostituire il periodo: le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia con il seguente: le finalizzazioni dei relativi proventi canalizzati al mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare esistente

2. 6. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), punto 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle procedure di dismissione di cui al precedente periodo del presente punto, si potrà procedere solo dopo aver esperito tutte le procedure indicate nel periodo medesimo

2. 7. Di Stanislao.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) revisione dei criteri per la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riconoscendo il diritto alla corresponsione anche nei casi di effetti avversi, ipotizzati come dipendenti dalle vaccinazioni somministrate al personale militare e riconosciuti come causa probabile delle patologie gravemente invalidanti contratte dal personale civile e militare della difesa nel corso di missioni di qualsiasi natura ovvero di decessi, riconducibili a particolari condizioni ambientali e operative.

2. 8. Di Stanislao.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 150.000 con la seguente: 100.000

3. 1. Molgora.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da conseguire fino alla fine della lettera a), con le seguenti: al netto del personale frequentatore di corsi di formazione, da conseguire entro 12 anni dal termine del periodo applicativo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;

3. 2. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 310 con la seguente: 155

Conseguentemente alla lettera b), sostituire la cifra 1566 con la seguente: 783

3. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: impiego aggiungere le seguenti: e delle progressioni di carriera

3. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando la previsione della stabilizzazione al termine della ferma contratta di tutto il personale meritevole in ferma prefissata quadriennale;

3. 5. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: , prevedendo, in particolare, una significativa riduzione dei livelli gerarchici attualmente esistenti e l'abbandono del cosiddetto sistema normalizzato di avanzamento per anzianità

3. 6. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole , privilegiando ai fini dell'avanzamento un sistema di progressione interna di carriera tra i ruoli;

3. 7. Di Stanislao.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) introduzione di un contratto unico nazionale del comparto difesa, che separi in modo netto lo stipendio base spettante al personale militare di ogni ordine e grado dalle componenti premiali aggiuntive;

3. 8. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: personale transitato aggiungere le seguenti: dell'equiparazione al grado successivo per l'inquadramento qualora già valutati idonei all'avanzamento e

3. 9. Di Stanislao.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) previsione di un programma di transizione presso le Forze armate del personale già collocato nelle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua le modalità applicative del precedente paragrafo in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

3. 10. Di Biagio.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: permanente aggiungere le seguenti: , fino al totale riassorbimento delle eccedenze,

3. 11. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo

3. 12. Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: i) definizione di una concreta politica di assistenza familiare della difesa, con particolare riguardo all'assistenza relativa ai militari impegnati nelle operazioni internazionali di pace.

3. 13. Di Stanislao.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) individuazione di opportune procedure volte al riconoscimento del diritto all'assegnazione nella medesima sede di impiego, o in area limitrofa, per i coniugi entrambi in servizio nell'ambito del comparto difesa e sicurezza.

3. 14. Di Stanislao.

ART. 4.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative con le seguenti: versate al bilancio dello Stato.

4. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da previa verifica dell'invarianza fino alla fine della lettera d)

con le seguenti: sono versati al bilancio dello Stato.

4. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante apposite convenzioni,

4. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo l'articolo 1282 è aggiunto il seguente: ART. 1282-bis. – (Riallineamento carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1 gennaio 2009 è promosso:

a) con non meno di 25 anni effettivi di anzianità alla data del 1 gennaio 2009, al grado di primo maresciallo, o grado equivalente,

b) con non meno di 30 anni effettivi di anzianità alla data del 1 gennaio 2009 al grado di primo maresciallo e la qualifica di luogotenente, o grado equivalente.

2. Al beneficio di cui al comma precedente non conseguono effetti economici.

4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e

l'articolo 43 ter della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono abrogati.

- 4. 5.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente: 1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).

1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.

- 4. 6.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 684, comma 2, lettera b), il n. 2) è sostituito con il seguente 2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

- 4. 7.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1919, comma 1, dopo le parole: Aeronautica militare sono aggiunte le seguenti, nonché dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri,

- 4. 8.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 1915 è abrogato

- 4. 9.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 930, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente 2. Il periodo di tempo che intercorre dalla data del giudizio di non idoneità di cui al precedente comma fino alla data dell'effettivo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, o di altri, è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare.

- 4. 10.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1818 le parole su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 e all'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole: dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012

- 4. 11.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti: a-bis) dopo l'articolo 1626 è aggiunto il seguente: 1626-bis. 1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729,

comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data.

2. il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:

a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma uno;

b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre 2012;

c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.

4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.

a-ter All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

3) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

4) al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

5) al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

a-quater) All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

a-quinqüies) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

2) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

3) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

a-sexies) a decorrere dalla medesima data di cui alla lettera *a-quater*), riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

1) i commi 12, *12-bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a *37-ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

2) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

3) il comma *4-bis* dell'articolo *8-bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo *8-bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

4) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

5) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

a-septies). A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

a-octies). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *a-septies*), nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

a-novies). Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

a-decies). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui alla lettera *a-septies*) e i relativi contenuti tecnici.

a-undecies). I dati comunicati ai sensi della lettera *a-septies* sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

a-duodecies). Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) All'articolo 210 dopo le parole ai medici militari, sono aggiunte le seguenti nonché al personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,

4. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1895 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « euro 25.822,84 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 65.000 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. La speciale elargizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio abbia subito un evento dannoso che ne abbia comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

3) il comma 2 è soppresso.

b-ter) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1896 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) dopo le parole « attività di servizio », sono aggiunte le seguenti: « o, in generale, durante il periodo di servizio »;

b) le parole « ferite lievi o lesioni causate da eventi di natura violenta » sono sostituite dalle seguenti: « ferite, lesioni o infermità, causate da eventi di natura violenta o derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, »

c) dopo le parole « nell'adempimento del servizio », sono aggiunte le seguenti: « o, in generale, durante il periodo di servizio »;

d) le parole da: « è corrisposta » fino a: « legge 3 agosto 2004, n. 206 », sono sostituite dalle seguenti: « è corrisposta una speciale elargizione pari a euro 65.000 »;

e) alla lettera *a)*, dopo la parola « permanente » è aggiunta la seguente: « effettivo ».

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis) Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 1897, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti.

b-quater) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1897 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale militare ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio ha subito un evento dannoso che ha comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al medesimo personale spettano, inoltre, i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 2 è elargita ai figli nati con deformazioni del personale ammalatosi o deceduto a causa di patologie genetiche derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali

pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico

b-quinquies) Al Titolo III del Libro settimo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica del Capo IV, dopo le parole « causa di servizio » sono aggiunte le seguenti: « ed alla condizione di permanenza in servizio »

4. 14. Di Stanislao.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

5. 1. Di Stanislao.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. La presente legge entra in vigore dal 1° giugno 2013.

5. 01. Di Stanislao.

ALLEGATO 2

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo (C. 5407 Mogherini Rebesani).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 5407 Mogherini Rebesani, recante: Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo;

rilevato che essa appare coerente con la Convenzione di Ottawa del 1997 e la Convenzione di Oslo del 2008, entrambe ratificate dall'Italia, nonché con gli ordini del giorno discussi in Assemblea lo scorso 18 maggio 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Sui lavori della Commissione	47
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465 e abb.-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	48
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934 e abb. – B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (<i>Esame e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gian-Franco Polillo.

La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Remigio CERONI (PdL) *relatore*, ricorda come, nella seduta del 22 novembre 2012, il rappresentante del Governo avesse ritenuto che le disposizioni dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento in esame erano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonostante l'inserimento da parte della Commissione di merito di apposite clausole di invarianza finanziaria agli articoli 2, 3 e 4. Rileva che lo stesso rappresentante del Governo, sulla base di una nota

predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, riteneva che sarebbe stato utile acquisire una relazione tecnica. Ricorda che la Ragioneria generale dello Stato, nel condividere i rilievi formulati dal relatore nella seduta del 22 novembre ha ritenuto necessario che venga, in ogni caso, dimostrata l'efficacia delle clausole di invarianza ad evitare effetti finanziari negativi, dando dimostrazione della possibilità di far fronte a tutte le attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Osserva tuttavia come i tempi necessari per la predisposizione della relazione tecnica potrebbero condizionare l'approvazione definitiva del provvedimento, considerato che lo stesso è in prima lettura alla Camera. A tale riguardo, rileva l'opportunità di considerare che le disposizioni dell'ulteriore nuovo testo che recano maggiori profili problematici sono quelle di cui all'articolo 2 che, alle lettere da *a)* a *e)* del comma 1, contiene un elenco delle attività che lo Stato, le regioni e gli enti locali dovrebbero realizzare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per superare tali criticità, la Commissione di merito potrebbe procedere alla loro riformulazione ovvero all'espunzione delle attività dalle quali palesemente emergono conseguenze finanziarie negative non evitabili con la semplice introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. In particolare:

la lettera *a)* potrebbe essere riformulata al fine di prevedere un'attività di diffusione con riferimento alle manifestazioni dei cortei in costume o rievocative già programmate in ambito locale, nazionale o internazionale;

le lettere *b)* e *c)* potrebbero essere accorpate in un'unica lettera che, senza più richiamare il sostegno finanziario indicato alla lettera *b)*, preveda, anche in questo caso, un'attività di promozione da svolgere con riferimento alle manifestazioni rivolte alle comunità regionali residenti all'estero già programmate;

alla lettera *d)* andrebbe, in primo luogo, espunto il riferimento alla promo-

zione di centri audiovisivi così come alla realizzazione di strutture in rete. Si potrebbe, invece, pensare alla valorizzazione della memoria delle manifestazioni in costume e quelle concernenti le rievocazioni storiche, anche attraverso un'attività di coordinamento e integrazione delle pagine *web* dedicate alle iniziative regionali e locali di tali manifestazioni.

Con riferimento alle attività sopra descritte, ritiene inoltre opportuno integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 2, prevedendo che alle attività stesse si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera *e)*, osserva come si potrebbe integrare la disposizione ivi prevista, al fine di esplicitare che la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'apprendimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, debba comunque avvenire senza modifiche agli orari delle lezioni scolastiche o la necessità di istituire nuove figure professionali, e avvalendosi di competenze professionali già disponibili.

Con riferimento alle altre disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, corredati da clausole di invarianza finanziaria, ritiene che i profili problematici potrebbero essere superati apportando le modifiche e le integrazioni suggerite dalla stessa Ragioneria generale dello Stato con la nota di verifica trasmessa nel mese di marzo e di cui si è dato conto nella seduta della Commissione bilancio del 22 novembre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni svolte dal relatore in merito ai profili problematici del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prima di procedere alla formale deliberazione della richiesta di relazione tecnica, in conformità a quanto avvenuto in ana-

loghe circostanze, propone alla Commissione di inviare al presidente della Commissione di merito una lettera nella quale saranno evidenziate le criticità richiamate dal relatore per le conseguenti deliberazioni.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come la Commissione dovrebbe evitare di occuparsi di provvedimenti che non hanno nessuna concreta possibilità di essere approvati dalle Camere prima della fine della legislatura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Borghesi, evidenzia come il Governo dovrebbe comunicare, in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, i progetti di legge ritenuti prioritari.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, rileva che le modifiche introdotte dal Senato prevedono elementi di ulteriore rigidità nella determinazione dei compensi dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato, sostituendo al concetto di « equità retributiva » la nozione di « equo compenso » ed eliminando il riferimento ai

« requisiti minimi » della stessa equità retributiva. Ribadisce in proposito, secondo quanto già evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, che le norme in riferimento non sembrano determinare effetti negativi diretti sulla finanza pubblica. In merito agli effetti di carattere indiretto, rileva come andrebbero valutate, anche alla luce delle predette modifiche, le eventuali conseguenze sulla redditività delle imprese pubbliche interessate. Evidenzia che, con riferimento al testo in esame, la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere contrario, senza tuttavia richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, osservando che l'eliminazione del concetto di compenso « minimo » può produrre conseguenze negative, di carattere indiretto, sulla finanza pubblica. La relazione ha espresso, tra l'altro, parere di contrarietà semplice sulla proposta 1.2., il cui contenuto normativo è poi rifluito nel testo in esame all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 3, lettera a). Non ritiene di formulare osservazioni, infine, con riguardo all'aumento del numero dei componenti della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, da 4 a 7, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire conferma dal Governo – che a tale riguardo resti verificata l'originaria specifica previsione d'invarianza finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 5, con particolare riferimento agli oneri di funzionamento di tale organismo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata predisposta dal Ministero competente, ma deve ancora essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa che la Ragioneria generale dello Stato compia le verifiche di competenza.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di valutare, sin d'ora, gli effetti finanziari della previsione relativa al mantenimento dell'autorità portuale di Manfredonia. In proposito, ricorda di avere presentato un emendamento al riguardo riferito al disegno di legge di stabilità, osservando come, in quella sede, la proposta emendativa fu respinta in quanto si segnalò l'opportunità di affrontare la questione nell'ambito del progetto di legge in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di approfondire la questione sollevata dall'onorevole Marchi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Nuovo testo C. 3465 e abb.-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, concernente norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è stato approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente approvato dal Senato con ulteriori modificazioni e che successivamente, alla Camera, la Commissione di merito ha anch'essa modificato il testo approvato dal Senato in seconda lettura. Al riguardo, con riferimento alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, rileva che le stesse non appaiono comportare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, considerato, in particolare, che gli interventi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6 rappresentano per i comuni interessati una mera facoltà. Su tale aspetto, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Rileva, inoltre, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo 7, comma 5, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014 per le finalità relative alla tutela e alla salvaguardia degli alberi monumentali e per gli altri interventi previsti dal medesimo articolo 7. Fa presente, tuttavia, la necessità di tenere presente che sul comma 5 dell'articolo 7 sono intervenute le deliberazioni conformi da parte di entrambi i rami del Parlamento. A tale proposito, pur considerando che l'esercizio finanziario in corso volge al termine, tenendo conto che comunque occorre garantire che il provvedimento venga approvato in tempi utili, rileva che

andrebbe acquisita la valutazione del Governo se la norma possa, comunque, essere approvata nel testo trasmesso dal Senato. Ricorda che il comma 5 dell'articolo 7 pone gli oneri ivi previsti a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Osserva, inoltre, che il profilo temporale degli oneri – così come previsto al comma 5 dell'articolo 7 – è stato individuato dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmessa alla Commissione bilancio nel mese di luglio del 2011.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel segnalare di non avere osservazioni da formulare in ordine alle modifiche introdotte, in considerazione della ormai prossima conclusione dell'esercizio in corso, ritiene che la disposizione relativa alla copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 5, vada riformulata, sopprimendo il riferimento all'anno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3465 e abb.-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale, in considerazione della ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario in corso, è opportuno far decorrere l'ambito temporale degli oneri del provvedimento dall'anno 2013;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole per ciascuno degli anni 2012 e 2013 con le seguenti per l'anno 2013 ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934 e abb. – B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, approvato in seconda lettura dal Senato, reca disposizioni in materia di professioni non organizzate. Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, tra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento segnala, tra l'altro, l'obbligo, per chiunque svolga una delle professioni disciplinate dal provvedimento in esame, di fare riferimento alla disciplina del provvedimento medesimo, nonché la possibilità per le singole associazioni professionali di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri a carico delle associazioni medesime. Non essendo stata modificata la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 11, non formula osservazioni in merito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esprimere parere favorevole sul testo in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione inizierà nella giornata odierna l'esame del disegno di legge rinforzata, che reca l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione. Rileva altresì che il seguito dell'esame sarà organizzato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, salvo non si riveli necessario acquisire l'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, in considerazione dell'annunciata presentazione, anche presso il Senato della Repubblica, di disegni di legge sul medesimo argomento.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame è volta a dare

attuazione alla prima revisione delle norme in materia di bilancio presenti nella Carta costituzionale, a far data dall'entrata in vigore della stessa operata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e che in precedenza tali norme erano state riviste limitatamente alla disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali in occasione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Rileva che la legge costituzionale n. 1 del 2012 è stata, come noto, concepita nel quadro di una crisi economica e finanziaria e di forti tensioni sui mercati internazionali, al fine di realizzare, in base agli impegni assunti in ambito europeo, la costituzionalizzazione delle regole di bilancio con l'intento di limitare il ricorso all'indebitamento e di garantire la sostenibilità del debito pubblico nel medio e lungo periodo, in coerenza con la recente revisione delle regole stabilite dal patto di stabilità e crescita.

Fa presente di voler fornire, con la presente relazione, un sintetico inquadramento a livello del diritto dell'Unione europea e nazionale del provvedimento all'esame della Commissione. Ricorda che la legge costituzionale n. 1 del 2012, oggetto di una serie di progetti di legge di cui uno presentato dal precedente Governo, è stata definitivamente approvata dopo la nomina del Governo in carica, a conclusione di un intenso lavoro parlamentare svolto presso questo ramo del Parlamento. Rileva che il nucleo fondamentale della riforma è rappresentato dall'introduzione nella nostra Costituzione del principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici. Tale principio non è assolutamente sconosciuto alla nostra cultura costituzionale e fu, al contrario, oggetto di discussione già in sede di Assemblea costituente. Inoltre, va ricordato come sia nell'ambito della cosiddetta Commissione Bozzi, istituita nella IX legislatura, sia nell'ambito della Commissione cosiddetta De Mita – Iotti, istituita nella XI legislatura, fosse stata proposta una riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione che introduceva il principio dell'equilibrio finanziario del bilancio limitatamente alla parte corrente.

Rileva, altresì, che la riforma di cui oggi la Commissione si occupa ha tuttavia una matrice e un contenuto specifico di impronta marcatamente europea e rappresenta l'esito dei più recenti sviluppi di quel processo di integrazione economica e finanziaria sancito dall'adozione del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993. A partire da tale data, la legislazione nazionale in materia di bilancio ha assunto un carattere via via più complesso e, in particolare, composito, derivante dal concorso di norme interne e di norme europee che rinviano le une alle altre e che solo unitariamente considerate consentono di ricostruire l'ordinamento contabile. Ricorda che la crisi economica finanziaria e la sua progressiva estensione dai mercati finanziari ai debiti sovrani ha costituito un potente fattore di accelerazione di quel processo di integrazione e determinato una importante riforma della *governance* economica europea che, come si vedrà, si pone sostanzialmente in una logica di continuità sul piano dei contenuti e reca invece importanti innovazioni sul piano, per così dire, delle modalità e delle procedure attraverso le quali assicurare il rispetto delle regole comuni. La bussola del sistema continua, infatti, ad essere costituita dal rispetto dei due noti parametri del rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo, che non deve superare il tre per cento, e del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, che non deve superare il 60 per cento.

Fa presente che si è invece cercato di rafforzare soprattutto il grado di vincolatività e di effettività delle regole, attraverso il ricorso a procedure più rigorose e a meccanismi correttivi più tempestivi ed efficaci, nonché ad un apparato sanzionatorio che si tende a sottrarre all'esercizio della discrezionalità politica. A tal fine è sufficiente ricordare come, già con la riforma del Patto di stabilità e crescita intervenuta nel 1997 attraverso i regolamenti n. 1466/1997 e n. 1467/1997, fosse stata prevista una procedura di sorve-

glianza incentrata sulla verifica, da parte delle istituzioni comunitarie, del programma di stabilità, che doveva indicare come obiettivo di medio termine un saldo prossimo al pareggio o in attivo e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo, nonché l'andamento previsto del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Ritiene che tale riforma non abbia tuttavia impedito che la recente crisi trovasse un numero considerevole di Paesi dell'Unione economica monetaria impreparati in quanto affetti da disavanzi e da debiti pubblici ben superiori ai parametri di Maastricht. Per quanto riguarda l'Italia, la risposta alla riforma del Patto di stabilità intervenuta nel 1997 è stata il riconoscimento, da parte e della legge 25 giugno 2008, n. 208, della centralità della programmazione, imperniata sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Una scelta sicuramente corretta e coerente con il quadro europeo ma anche incompleta e insufficiente, come l'esperienza ha dimostrato, in quanto idonea ad assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione e delle compatibilità finanziarie derivanti dal patto di stabilità.

Rileva che un'altra lacuna del nostro sistema è emersa con chiarezza in occasione della riforma del titolo V della Costituzione, in seguito alla quale è cresciuta in misura considerevole la spesa delle regioni e degli enti locali, al di fuori di un quadro organico che prevedesse la definizione di fabbisogni e costi standard nonché un conseguente e parallelo decremento della spesa statale. Rileva che il patto di stabilità interno si è a riguardo dimostrato idoneo a limitare i danni ma con modalità in molti casi piuttosto grossolane – si pensi all'impossibilità per gli enti virtuosi di utilizzare gli avanzi di bilancio – e intervenendo peraltro non *ex ante*, incidendo sui meccanismi di spesa, ma solo *ex post*, ponendo limiti di carattere quantitativo. Per quanto riguarda i costi e i fabbisogni standard, solo di recente, con la disciplina del federalismo fiscale, si è cominciato ad affrontare una problematica che già da tempo avrebbe

meritato un'attenta considerazione. Ritiene, tuttavia, che sia necessario avviare una seria riflessione sull'esperienza applicativa del patto di stabilità interno al fine di individuare soluzioni più soddisfacenti per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.

Ritiene che un recente impulso alla razionalizzazione e al rafforzamento delle regole di finanza pubblica sia venuto dalla legge n. 196 del 2009, la nuova normativa generale in materia di contabilità e finanza pubblica. Tale legge ha, in particolare, incluso per la prima volta tra i documenti di programmazione il programma di stabilità da presentare in sede europea, prevedendo la previa trasmissione dello stesso al Parlamento e alla Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica. I rapporti tra la programmazione europea e la programmazione nazionale sono stati quindi al centro di due Comunicazioni della Commissione europea del 2010 che hanno sostanzialmente avviato il processo di riforma della *governance* europea destinato poi a concretizzarsi con l'adozione di ben sei atti normativi, il cosiddetto *six pack*, di contenuto più esteso. Tali atti, a suo avviso, oltre a disciplinare, per quanto riguarda il coordinamento delle politiche economiche nazionali, il cosiddetto « semestre europeo », riconducendo ad un quadro unitario la programmazione nazionale e quella europea, rivedono la disciplina del Patto di stabilità e crescita al fine di accrescerne il rigore e introducono una procedura di sorveglianza degli squilibri economici. Inoltre, attraverso una direttiva, vengono rafforzate le procedure, le regole e le istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio. Fa presente che il semestre europeo è stato tempestivamente recepito a livello nazionale attraverso la legge n. 39 del 2011, frutto di un'iniziativa parlamentare che ha realizzato la fusione tra procedure di programmazione nazionali ed europee, enfatizzando il legame tra stabilità e crescita e focalizzando su di esso l'esame parlamentare dei documenti di bilancio. La riforma costituzionale che il provvedimento in esame si propone di

attuare ha, sotto il profilo temporale e politico, la sua origine nel cosiddetto Patto Euro plus, adottato l'11 marzo 2011 attraverso una dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell'eurozona e sottoscritto anche da altri cinque Paesi dell'Unione europea. Rileva che con il Patto gli Stati partecipanti si impegnavano a trasporre nel proprio ordinamento le regole di bilancio stabilite dal patto di stabilità e crescita, con facoltà di scegliere lo strumento giuridico al quale ricorrere, purché esso presentasse una natura giuridica sufficientemente vincolante e duratura (come la Costituzione o la legge quadro), nonché l'esatta formulazione della regola che comunque doveva risultare idonea ad assicurare la disciplina fiscale sia a livello nazionale che subnazionale.

Ricorda che il Governo *pro tempore* dimostrò da subito di propendere per un'attuazione estremamente rigorosa del patto Euro plus e che, già nel corso di un'audizione svolta il 29 marzo 2011 presso la Commissione bilancio della Camera, il Ministro Tremonti evidenziò l'esigenza di avviare una discussione sulla costituzionalizzazione delle regole europee di bilancio. Coerentemente, dopo avere preannunciato nel corso di Comunicazioni alle Commissioni bilancio delle due Camere, l'11 agosto successivo, l'intenzione di promuovere una riforma costituzionale volta a rendere più stringenti le regole di bilancio, nel mese di settembre lo stesso Ministro presentò il disegno di legge volto ad introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Nel corso dell'esame parlamentare, la riforma costituzionale è stata articolata in modo tale da risultare idonea a consentire il recepimento anche del Patto di bilancio, il cosiddetto *Fiscal compact*, contenuto nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* dell'Unione economica e monetaria, sottoscritto il 2 marzo 2012 dal 25 Stati membri dell'Unione europea, quando già, peraltro, la medesima riforma era già stata approvata in prima lettura dai due rami del Parlamento.

Rileva che tale adeguamento appare, in particolare, consentito dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 che definisce i contenuti della legge di attuazione oggetto del provvedimento all'esame della Commissione. Il Patto Euro plus e il *Fiscal compact*, sia pure con modalità diverse, perseguono l'identico obiettivo di assicurare il recepimento delle regole europee nelle normative degli Stati membri. Sul piano strettamente giuridico, almeno con riferimento al nostro ordinamento, tale opera di incorporazione non appare necessaria, in quanto l'articolo 11 della Costituzione garantisce un costante adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea nonché la prevalenza delle norme europee rispetto alle norme interne, anche se sopravvenute. La scelta di trasformare il vincolo esterno in vincolo interno assume tuttavia un significato ed una rilevanza politica e culturale del tutto evidenti. A ciò si aggiunge che, come espressamente previsto dal *Fiscal compact*, le regole interne non devono limitarsi all'affermazione di principi ma disciplinare procedure e meccanismi cogenti ed automatici, volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Ritiene che ciò determini una fondamentale conseguenza: sono in primo luogo le istituzioni nazionali a dovere autonomamente assicurare, e per di più in ottemperanza ad un obbligo costituzionale, la disciplina di bilancio, rendendo pertanto l'intervento delle istituzioni europee un'ipotesi soltanto eventuale e comunque da attuare una volta verificata l'inefficacia degli istituti e degli strumenti disponibili a livello nazionale. L'effettività della norma costituzionale, per quanto riguarda l'Italia, è tra l'altro destinata ad essere assicurata anche attraverso il provvedimento in esame che ha una natura rafforzata, in quanto destinato ad essere approvato dalle Camere a maggioranza assoluta, ed è quindi sottratto a modifiche episodiche e sistematiche ad opera, in particolare, di singoli provvedimenti di carattere finanziario. Per quanto riguarda invece i contenuti, fa presente che il *Fiscal compact*,

destinato ad essere recepito attraverso il provvedimento in esame, non si discosta dai contenuti del diritto comunitario e in particolare del *six pack*. Lo stesso Trattato in cui è compreso il *Fiscal compact* prevede, infatti, che, in caso di contrasto tra le disposizioni da esso recate e il diritto dell'Unione europea, prevalga quest'ultimo, alla luce del quale vanno in ogni caso interpretate ed applicate le disposizioni dello stesso *Fiscal compact*. Tali considerazioni chiariscono anche le modalità attraverso le quali è stato predisposto il provvedimento al nostro esame che dà attuazione alla riforma costituzionale e adegua il nostro ordinamento agli impegni assunti attraverso il *Fiscal compact* in totale coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, al quale viene fatto costantemente e puntualmente rinvio nell'esplicitare la portata e gli effetti delle disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 2012. Rileva, infine, che proprio il costante riferimento rappresentato dal diritto dell'Unione europea consente tra l'altro di conferire al principio del pareggio di bilancio la necessaria flessibilità, a cominciare dalla sua necessaria traduzione nel principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici.

A riguardo ricorda come l'equilibrio di bilancio debba realizzarsi tenendo conto degli andamenti positivi e negativi del ciclo economico e quindi con riferimento al ciclo e non alle singole annualità e debba tenere conto del verificarsi di eventi eccezionali che rendono possibile il ricorso all'indebitamento. Evidenzia, infine, che un ulteriore elemento di flessibilità è rappresentato dai fattori rilevanti individuati dal *six pack* che consentono di tenere nella dovuta considerazione le peculiarità dei singoli sistemi economici.

Conclusivamente, ritiene che sia auspicabile che il dibattito sulle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica rilevanti in sede europea non si concentri esclusivamente sulle disposizioni applicabili sul versante del controllo delle spese, ma tenga anche conto della necessità di assicurare un maggiore equilibrio tra crescita e stabilità di bilan-

cio. Ritiene, infatti, che, qualora non si consegua tale equilibrio, anche lo strumentario reso disponibile dalla proposta di legge in esame potrebbe non essere sufficiente a garantire il rispetto dei parametri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dal *Fiscal compact*.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge rinforzata, prevista dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 si compone di 21 articoli divisi in otto titoli.

Passa quindi all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento, richiamando in primo luogo il contenuto del Titolo I, relativo all'oggetto della legge e alle definizioni. Con riferimento all'articolo 1, sottolinea come esso specifichi il carattere « rinforzato » della legge, che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera. Ricorda che questa accresciuta forza passiva della legge, richiesta tra l'altro prima dal patto *Euro plus* poi dal *Fiscal compact*, comporta che — come espressamente indicato dal comma 2 — essa potrà essere modificata solo da future leggi ordinarie approvate con la medesima procedura, e non, in particolare, da singole disposizioni di leggi ordinarie eventualmente approvate a maggioranza assoluta. Servirà, dunque, una nuova legge « rinforzata ».

Relativamente all'articolo 2, osserva che esso reca le definizioni utilizzate nell'ambito della legge, in molti casi rinviando per la precisazione della portata dei diversi istituti a quanto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea, con ciò consentendo alla legge di recepire, senza la necessità di modifiche, eventuali mutamenti della normativa europea. Per quanto riguarda la portata delle regole, l'orizzonte di riferimento è costituito dalle pubbliche amministrazioni che rientrano nello specifico elenco redatto secondo i criteri del SEC 95. In questa ottica, segnala che le disposizioni relative alle au-

tonomie territoriali si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Titolo II, relativo all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, reca gli articoli da 3 a 6. Con riferimento all'articolo 3, osserva che esso introduce la definizione dell'equilibrio dei bilanci per il complesso delle pubbliche amministrazioni, da assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea di cui alla nuova formulazione dell'articolo 97 della Costituzione. L'equilibrio coincide con l'obiettivo di medio termine determinato ai sensi del Patto di stabilità e crescita, così come modificato dal *Six pack*. In base al medesimo Patto, tale obiettivo, calcolato in termini di saldo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*, va da un minimo del -1 per cento del prodotto interno lordo al pareggio o all'avanzo, mentre il cosiddetto *Fiscal compact* restringe tale valore per i Paesi più indebitati allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo. Ricordo che attualmente l'obiettivo di medio termine per il nostro Paese è il pareggio di bilancio in termini strutturali. La disposizione precisa altresì che l'equilibrio si intende raggiunto se sia rispettato il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine.

Circa l'articolo 4, rileva come esso rechi le disposizioni attuative del nuovo primo comma dell'articolo 97, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano la sostenibilità del debito pubblico. A tale proposito, la disposizione stabilisce che i documenti di programmazione prevedano obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con la regola europea contenuta nel *Six Pack* e ribadita nel *Fiscal compact* relativa alla riduzione della quota del debito pubblico eccedente il 60 per cento del prodotto interno lordo ad un ritmo annuale medio nel triennio pari ad almeno un ventesimo della medesima eccedenza. Al fine di controllare il livello del

debito, si vieta il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni sulle partite finanziarie, che non rilevano ai fini dell'indebitamento netto, salvo il caso della necessità di fare fronte ad eventi eccezionali, per i quali si ricorrerà comunque alla specifica procedura di autorizzazione disciplinata dalla legge.

Riguardo al contenuto dell'articolo 5, evidenzia che esso, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, reca una regola generale sulla spesa, stabilendo che il tasso programmato della spesa non possa eccedere il tasso di riferimento stabilito in base alla normativa europea. Al riguardo, ritiene necessario considerare che il Patto di stabilità e crescita, come modificato dal *Six Pack*, introduce il concetto di *expenditure benchmark* per valutare i progressi degli Stati membri verso l'obiettivo di medio termine. Ricorda che la regola europea non si applica a specifiche categorie di spesa (spese per interessi; programmi europei finanziati con fondi dell'Unione europea; variazioni delle spese non discrezionali per indennità di disoccupazione) e prevede correttivi per le spese in conto capitale. Eventuali scostamenti dal livello massimo possono trovare compensazione in misure discrezionali sul lato delle entrate, che dovrebbero comunque essere indicate in sede di programmazione. Sottolinea, quindi, che attualmente il livello di riferimento per la spesa, definito in sede europea per il nostro Paese, è pari ad una riduzione della spesa in termini reali dello 0,8 per cento annuo in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di bilancio di medio termine, mentre in caso di conseguimento dell'obiettivo di medio termine l'obiettivo è pari ad una crescita in termini reali dello 0,3 per cento.

Osserva che si prevede, inoltre, una specifica regola sulla spesa, idonea non solo ad assicurare il rispetto del *benchmark* europeo, ma a garantire il conseguimento degli obiettivi programmatici: per lo Stato si dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio individuino un livello massimo della spesa

coerente con la regola di carattere generale, poi riportato nel disegno di legge di bilancio. Per quanto riguarda gli enti territoriali si richiede che essi predispongano i relativi bilanci nel rispetto di limiti annuali sulla spesa individuati su base pluriennale. L'esperienza di altri Paesi europei dimostra come stabilire livelli massimi di spesa consenta un controllo estremamente efficace della finanza pubblica.

Circa l'articolo 6, segnala che esso dà attuazione al secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento strutturale al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. L'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale prevede che siano definiti quali eventi eccezionali le gravi recessioni economiche, le crisi finanziarie e le gravi calamità naturali e che il ricorso all'indebitamento avvenga sulla base di un piano di rientro. Ricorda che le disposizioni della legge costituzionale recepiscono i margini di flessibilità consentiti dalla normativa europea, che consentono scostamenti dagli obiettivi di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tali obiettivi in presenza di eventi eccezionali.

Sottolinea come il testo proposto precisi innanzitutto il concetto di ricorso all'indebitamento, specificando che la disposizione costituzionale si applica in caso di scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico in presenza di eventi eccezionali, definiti, in conformità alla normativa europea, come periodi di grave recessione economica anche dell'area dell'euro e dell'Unione europea o eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato nonché gravi calamità naturali, che presentino rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Al riguardo, segnala che viene fatto un esplicito riferimento anche ad eventi relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica. Quanto alla procedura, si prevede che lo scostamento sia autorizzato dalle Camere, a maggioranza asso-

luta, con una deliberazione di carattere non legislativo, su richiesta del Governo, sentita la Commissione europea. Nell'autorizzazione vengono definiti la misura e la durata dello scostamento e il contenuto del piano di rientro, che si attiva al termine dello scostamento autorizzato. Si prevede, inoltre, un tasso minimo della correzione annuale, che deve essere almeno pari allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo. Al fine di non incentivare il ricorso ad operazioni finanziarie « sotto la linea » si precisa che le medesime procedure si applicano nel caso di operazioni finanziarie volte a fronteggiare eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato.

Passa, quindi, all'analisi del Titolo III, recante gli articoli 7 e 8 e relativo al meccanismo di correzione. Con riferimento all'articolo 7, osserva che esso dispone che, qualora nel corso dell'esercizio finanziario si presenti il rischio di uno scostamento, il Governo presenti una relazione alle Camere, alla stregua di quanto sostanzialmente già previsto a legislazione vigente dall'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. Circa l'articolo 8, evidenzia che disciplina invece il meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge costituzionale n. 1 del 2012 finalizzato a contenere i *deficit* di bilancio. La presenza di un meccanismo correttivo automatico è richiesta, in particolare, dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *e)*, del Fiscal compact. Nell'articolo in esame la soglia dello scostamento rilevante è definita, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, prevedendosi che il meccanismo di correzione si attivi in presenza di una deviazione corrispondente ad almeno lo 0,5 per cento del Prodotto interno lordo riferita al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti. Qualora tali scostamenti si riflettano anche sugli obiettivi per l'anno corso e gli anni successivi compresi nel periodo di programmazione, il Governo è tenuto a evidenziarne le cause

e l'entità e ad indicare le misure correttive tali da assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico entro l'anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento. Le correzioni sono indicate nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, che provvedono anche a definirne la ripartizione tra i diversi sottosettori delle pubbliche amministrazioni. In conformità con quanto previsto dai principi comuni elaborati dalla Commissione europea, si prevede che le deliberazioni parlamentari che autorizzano il ricorso all'indebitamento possano disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione sino all'esercizio precedente a quello a decorrere dal quale si avvia l'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 6.

Illustrando il Titolo IV, relativo all'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e al concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con riferimento all'articolo 9, comma 1, evidenzia che esso definisce il concetto di equilibrio dei bilanci che Regioni ed Enti locali sono tenuti a rispettare. In particolare, la lettera *a)* impone il pareggio del saldo complessivo di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa (entrate finali – spese finali), analogamente a quanto già attualmente previsto dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali. La lettera *b)* impone il pareggio del saldo di parte corrente, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, includendo tra le spese le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è infatti già inclusa nell'ambito delle spese correnti). Osserva come tale formula implichi che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti. La possibilità di indebitarsi nei limiti del rimborso dei prestiti in scadenza è prevista dal successivo articolo 10, ma solo al fine di realizzare nuove spese di investimento. Sottolinea che il medesimo articolo prevede inoltre l'obbligo di recupero dell'eventuale squilibrio riscontrato nei saldi rispetto agli obblighi indicati al comma 1, nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è realizzato lo squilibrio, in maniera

analoga a quanto già previsto dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, nonché le modalità di utilizzo degli eventuali saldi positivi di bilancio, stabilendo che l'utilizzo degli stessi a fini di finanziamento delle spese di investimento possa avvenire ai sensi del successivo articolo 11. Il comma 4 prevede la possibilità di prevedere obblighi ulteriori per gli enti territoriali rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In tal modo, viene fatta salva la possibilità di prevedere obblighi analoghi a quelli attualmente previsti dal patto di stabilità interno.

Riguardo all'articolo 10, segnala che esso disciplina l'accesso al debito da parte degli enti territoriali. Osserva, in particolare, come il comma 1 affermi che tale accesso è consentito solo per finanziare spese di investimento. Il comma 2 prevede l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito, con evidenziazione delle obbligazioni che incidono sui singoli esercizi e sulle corrispondenti modalità di copertura. Il comma 3 prevede una procedura di intesa a livello regionale per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa. Il comma 4 disciplina il caso di mancato rispetto degli equilibri a livello regionale, prevedendo il recupero degli scostamenti nell'esercizio successivo, a carico degli enti che non hanno rispettato il proprio vincolo.

Circa l'articolo 11, che disciplina il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, osserva che, in particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebitamento, consentito nelle fasi avverse del ciclo, il comma 2 prevede che ulteriori risorse siano destinate al fondo in caso di eventi di carattere eccezionale tali da

determinare scostamenti temporanei rispetto agli obiettivi programmatici ed anche in questo caso si tiene conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali, il comma 3 prevede modalità di determinazione dei criteri di riparto del Fondo.

Con attenzione all'articolo 12, che disciplina il concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, rileva che, in particolare, il comma 1 prevede l'obbligo di concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità definite con legge dello Stato in base ai principi stabiliti dalla legge in esame; il comma 2 dispone che, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, sia determinata la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a valere sulle maggiori entrate locali derivanti dal ciclo. Ricorda che tale contributo è incluso tra le spese finali soggette all'obbligo di pareggio rispetto alle entrate finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), mentre non è richiamata la lettera *b*) e pertanto le spese in questione devono ritenersi escluse dal calcolo riguardante l'obbligo del pareggio di parte corrente; il comma 3 prevede modalità di determinazione dei criteri di riparto del contributo di cui al comma 2.

Con riferimento al Titolo V, recante il solo articolo 13, che definisce il concetto di equilibrio del bilancio che le amministrazioni pubbliche non territoriali, che adottano la contabilità finanziaria, sono tenute a rispettare, sottolinea, in particolare, che il comma 1 prevede che l'equilibrio sia conseguito qualora, sia nella fase del bilancio di previsione che nella fase di rendiconto, si registri un saldo in termini di cassa e di competenza in pareggio o positivo, osservando che tale saldo è calcolato a livello di spese finali e sono fatti comunque salvi i limiti ulteriori all'utilizzo dell'avanzo posti dalla normativa statale; il comma 2 demanda alla legge dello Stato la definizione del principio dell'equilibrio di bilancio per gli enti che adottano esclusivamente la contabilità economico patrimo-

niale; il comma 3, analogamente all'articolo 9, comma 4, per quanto concerne gli enti territoriali, stabilisce che con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri per il conseguimento dell'equilibrio dei bilanci degli enti non territoriali. Ricorda che tali criteri possono riguardare specifiche categorie di amministrazioni e che la legge potrà inoltre stabilire i criteri per il recupero dei disavanzi.

Circa il contenuto del Titolo VI, relativo al bilancio dello Stato, sottolinea che l'articolo 14 definisce il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato, stabilendo che esso corrisponda, in tutti i documenti di programmazione finanziaria al valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti all'articolo 3 medesimo, precisando che i valori del saldo netto da finanziare e da impiegare siano indicati sia in termini di competenza che di cassa nel bilancio di previsione come nel rendiconto; l'articolo 15 disciplina il contenuto della legge di bilancio. Si rileva preliminarmente che, con l'articolo in esame si provvede ad unificare in un unico testo gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio previsti dalla vigente legge di contabilità nazionale. Vengono inoltre introdotti una serie di principi cui la legislazione contabile dovrà conformarsi nel disciplinare puntualmente la legge di bilancio, rinviando alla legislazione contabile ordinaria le modalità attuative e gli ulteriori eventuali vincoli ed obiettivi della legge stessa. In tal modo viene sancito un duplice livello di valenza dei contenuti della legge di bilancio, uno di carattere generale « rafforzato » e l'altro più specifico rinviato alla legge ordinaria, consentendo in tal modo un processo più graduale, ma anche eventualmente più ambizioso, nella riforma della legge di bilancio.

Osserva, quindi, che il nuovo disegno di legge di bilancio racchiude pertanto in sé le funzioni attualmente svolte dai due citati documenti – oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, attualmente contenute nel disegno di legge di bilancio, ed assume

un contenuto sostanziale, incidendo sulla legislazione vigente, attraverso l'introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, purché con effetti finanziari limitati al periodo considerato dal bilancio pluriennale attualmente contenute nel disegno di legge di stabilità. La legge di bilancio è definita come il documento recante le « misure quantitative » necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tale legge costituisce inoltre la base per la gestione finanziaria dello Stato. La nuova legge di bilancio copre un periodo di tre anni, in conformità con la normativa europea di riferimento.

In particolare, osserva che i commi 2, 3, 5 e 10 dell'articolo 15, indicano i contenuti generali e fondamentali della nuova legge di bilancio, la cui funzione consiste essenzialmente: nella regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici; nella possibile introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato; nella definizione, in distinti articoli, per ciascun anno del triennio, del saldo netto da finanziare, del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, nonché del livello massimo della spesa del bilancio dello Stato. Ricorda, peraltro, che, nella attuale legge di stabilità, non è prevista la definizione del livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, ma soltanto quella del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato. Tale previsione appare la diretta conseguenza della regola sulla spesa introdotta dall'articolo 5; definizione delle previsioni delle entrate e delle spese dei singoli stati di previsione del bilancio sulla base della legislazione vigente, alle quali sono apportate le variazioni determinate dal disegno di legge medesimo. Osserva come il comma 10 disponga inoltre, come sopra accennato, un rinvio alla legislazione contabile al fine sia di disciplinare le modalità attuative

dell'articolo 15 in esame, sia di introdurre eventuali nuovi vincoli ed obiettivi della legge di bilancio e venga ribadito, come peraltro già previsto dalla vigente legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità, che la nuova legge di bilancio non può contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

Evidenzia che una disposizione prevede inoltre che, con apposito articolo, nella legge di bilancio sia annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, come peraltro attualmente previsto nella legge di stabilità. I commi 4 e da 6 a 9 definiscono la struttura e i relativi allegati del disegno di legge di bilancio. Viene chiarito che il disegno di legge di bilancio, con riferimento sia alla competenza che alla cassa, consiste nello stato di previsione dell'entrata, nei totali generali della spesa e degli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, nonché nel quadro generale riassuntivo. Tale elencazione costituisce anche l'ordine di votazione in sede di esame del provvedimento. I totali generali della spesa vanno votati prima degli stati di previsione della spesa medesima. I contenuti dell'attuale nota tecnico-illustrativa, ora prevista nell'articolo 11, comma 9, della legge n. 196 del 2009, sono ricompresi nella relazione tecnica prevista nel comma 7. Tale relazione, infatti è riferita al complessivo disegno di legge di bilancio e contiene il raccordo tra il disegno di legge di bilancio ed il conto consolidato, al fine di ricondurre le grandezze di bilancio, che, com'è noto, sono espresse in termini di contabilità pubblica, in termini di contabilità nazionale. Essa reca un prospetto riepilogativo che espone gli effetti di ciascuna disposizione sui tre saldi contabili, articolati per sottosectori, unitamente ai criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Il prospetto tiene altresì conto delle modifiche delle grandezze finanziarie operate sul bilancio a legislazione vigente per adeguarne gli effetti ai nuovi obiettivi programmatici. Tale scelta è connessa ai

nuovi contenuti della legge di bilancio che assorbono l'attuale legge di stabilità, consentendo di incorporare la nota tecnica illustrativa nella relazione tecnica. Per quanto concerne i maggiori oneri determinati dalla legge di bilancio, il comma 8 stabilisce il vincolo del rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese, aggiungendo un ulteriore vincolo sul lato della spesa, vale a dire il rispetto del limite massimo della spesa stessa stabilito nell'articolo 5.

Passando al Titolo VII, relativo all'istituzione di un Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, ricorda che l'istituzione, presso le Camere, dell'organismo indipendente è disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge costituzionale in adempimento di un obbligo stabilito in sede europea. Con riferimento all'articolo 16, rileva che esso disciplina l'istituzione dell'organismo con la denominazione di Ufficio parlamentare di bilancio; l'autonomia e l'indipendenza sono riconosciute all'organismo che ha struttura collegiale, con un Consiglio di 3 componenti, nominati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, tra i soggetti in possesso di determinati requisiti professionali. L'organismo deve agire sulla base di un programma annuale di attività da illustrare alle Commissioni parlamentari competenti. È disciplinato il regime delle incompatibilità e la durata della carica (6 anni), con divieto di rinnovo. L'organismo provvede inoltre all'autonoma gestione delle spese.

Relativamente all'articolo 17, recante disposizioni in materia di personale, osserva che esso stabilisce la piena autonomia organizzativa dell'organo di vertice. Il personale potrà essere tratto dalle amministrazioni delle Camere, dalle altre amministrazioni pubbliche ovvero assunto direttamente, a tempo determinato, con procedure selettive pubbliche. Evidenzia che tale previsione, oltre a valorizzare la relazione dell'Ufficio con le Camere, rendendo più agevole l'utilizzo del personale delle relative amministrazioni, sembra in linea di massima consentire una più ra-

riduzione della costituzione dell'Ufficio e un costo del personale più contenuto. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale non può in ogni caso superare le trenta unità, mentre successivamente il limite è elevato a quaranta unità. È disciplinata inoltre la possibilità di avvalersi di consulenti ed esperti reclutati sempre su base comparativa e con procedure pubbliche. Ai servizi ed agli uffici dell'Ufficio sovrintende un direttore generale tratto dal personale delle Camere e la cui nomina è subordinata all'assenso del Consiglio.

Riguardo l'articolo 18, disciplinante le funzioni dell'organismo indipendente, segnala che il contenuto, in particolare, delle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *h)* riprende quello di previsioni cogenti contenute nel *Six pack* e nel *fiscal compact*. Inoltre, relativamente alla verifica del rispetto delle regole di bilancio, sottolinea che esso riflette, come accennato, anche una specifica previsione della legge costituzionale. Osserva poi che il comma 3 prevede che, in caso di valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio che siano significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, quest'ultimo debba, su richiesta di un terzo dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, dare spiegazioni in merito. Il comma 5 prevede l'istituzione di un Comitato scientifico con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'organismo. I tre componenti, di levatura nazionale o internazionale, sono nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere sentiti il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti dell'ISTAT e della Corte dei conti. Sottolinea come sia inoltre prevista l'istituzione, presso l'Ufficio, di un Comitato di cooperazione interistituzionale composto da rappresentanti delle istituzioni nazionali in materia di finanza pubblica, con il compito di sviluppare la reciproca collaborazione. All'Ufficio è assicurato l'accesso alle informazioni ed alle banche dati pubbliche.

Con riferimento all'articolo 19, recante la dotazione finanziaria dell'Ufficio, pari a 6 milioni annui e destinata a transitare sui

bilanci delle Camere, osserva come la dotazione possa essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito l'organo di vertice dell'Ufficio. L'organismo è dotato di un proprio bilancio che gestisce in autonomia.

Passando all'illustrazione del Titolo VIII, recante le disposizioni finali, osserva che l'articolo 20 affida alcune nuove funzioni alla Corte dei conti, disponendo, al comma 1, che la Corte medesima sia competente a svolgere il controllo sui bilanci degli enti, di cui agli articoli 9 e 13. Rileva che tale controllo può essere effettuato anche nel corso della gestione, come precisato dalla norma, assumendo pertanto, è da ritenere, anche una funzione di monitoraggio. Si dispone, inoltre, che la Corte parifichi, secondo le modalità stabilite per il rendiconto dello Stato – che, rammenta, è una attività di natura giurisdizionale – i bilanci delle Regioni a statuto ordinario.

Con riferimento all'articolo 21, segnala che esso reca, ai commi 1 e 2, le norme di coordinamento con la vigente legge di contabilità pubblica, prevedendo alcune modifiche e abrogazioni, mentre il comma 3 fa decorrere l'applicazione delle disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Titolo IV, relativo all'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e al concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, e dell'articolo 15, relativo al contenuto della legge di bilancio, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, sulle tematiche relative alla gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

61

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 novembre 2012.

Audizione dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, sulle tematiche relative alla gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte. C. 4432-A Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

ALLEGATO 1 (*Ulteriori emendamenti dei relatori*) 67

INTERROGAZIONI:

5-07126 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Pontificia università gregoriana . 65

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 70

5-07129 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Abbazia di Montecassino ... 65

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 72

5-07234 Siragusa: Iniziative da assumere per la spesa relativa alla revisione biennale degli impianti di terra degli edifici scolastici 65

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 73

5-07589 Bobba: Sulla necessità di riformare il programma degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e di ristorazione 65

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 74

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.

Audizione di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) 66

AVVERTENZA 66

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 29 novembre 2012.

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte.

C. 4432-A Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate.

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i

beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 13.05.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Paola GOISIS (LNP) avverte che dovrà assentarsi dalla seduta odierna, chiede pertanto che non si proceda al voto degli emendamenti presentati dal suo gruppo, per evitare che essi decadano.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva come il sistema dell'alta formazione artistica e musicale sia diretta espressione dei valori culturali tutelati dalla Costituzione, per cui occorre valorizzare tale patrimonio del Paese. Rileva, invece, come i governi che si sono succeduti non hanno valorizzato per nulla tale risorsa culturale ed educativa, anzi, il recente disegno di legge di stabilità ha addirittura apportato tagli consistenti a tale settore. Ricorda come negli altri Paesi dell'Unione europea vi siano piani di investimenti molto consistenti per il settore, che servirebbero anche in Italia a realizzare l'auspicata confluenza del sistema dell'alta formazione del sistema artistico e musicale nel sistema universitario. A riguardo, sottolinea come i due ostacoli

principali a tale progetto siano la mancanza di risorse e la ristrettezza dei tempi a disposizione del Parlamento, considerata la imminente fine della legislatura. Rileva, quindi, come vi siano numerosi problemi che non sono stati affrontati nel testo approvato dal Senato; dati i tempi ristretti di esame, occorre quindi individuare alcune priorità su cui intervenire, dando modo al prossimo Governo di decidere se stanziare le opportune risorse finanziarie e procedere ad una riforma complessiva della legge n. 508 del 1999. Ribadisce, quindi, l'opportunità che il sistema delle accademie venga riconosciuto parte del sistema universitario, anche se è consapevole che un tale disegno comporta adeguati investimenti in risorse finanziarie, circa la disponibilità delle quali chiede chiarimenti al rappresentante del Governo. Segnala, quindi, che a risolvere le molte emergenze che il Senato non ha risolto sono previsti appositi rimedi negli emendamenti presentati. Segnala, in ogni caso, la disponibilità del suo gruppo all'approvazione del provvedimento, eventualmente anche ritirando emendamenti presentati, per dare risposte immediate alle più urgenti problematiche. Precisa, in particolare, come la Commissione, dopo aver risolto il problema dell'equipollenza dei titoli, dovrebbe dare risposta su almeno tre emergenze, in ordine alle quali chiede di esprimersi anche al rappresentante del Governo. In primo luogo, ricorda il problema dei docenti precari, pur segnalando che il rappresentante del Governo aveva già espresso la sua disponibilità al riguardo. In secondo luogo, sottolinea il problema degli istituti pareggiati, finora finanziati con risorse degli enti locali che a breve cesseranno di esservi, anche in questo caso chiedendo chiarimenti sul punto al rappresentante del Governo. Segnala quindi, in terzo luogo, il problema degli studenti privatisti, a cui deve essere riconosciuto il diritto a conseguire il titolo per il quale hanno svolto gli studi. Aggiunge quindi che una riforma complessiva del settore dovrebbe avere luogo con una riforma più articolata e organica che ritiene possa essere fatta nel

corso della prossima legislatura con un Governo politico e non tecnico.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritiene che l'obiettivo di far confluire il sistema dell'alta formazione artistica e musicale nel sistema musicale rappresenti una visione minimalista, quando invece i problemi sono ben altri. Osserva, al riguardo, come il punto fondamentale sia quello dell'equipollenza dei titoli di studio, questione che pare abbia trovato un'ideale soluzione con gli emendamenti presentati dal suo gruppo e dal gruppo del Pd. Ricorda quindi che il problema dei docenti precari è risolto da alcuni emendamenti presentati all'articolo 7 del provvedimento in esame, consentendo l'accesso alle graduatorie a esaurimento. Rileva, d'altra parte, come il provvedimento in esame risenta della mancanza di una adeguata copertura finanziaria, in presenza della quale avrebbe potuto invece porsi obiettivi molto più ambiziosi, auspicati da tutti. Condivide, infine, le soluzioni che sono state proposte in via emendativa con riguardo al problema degli studenti privatisti e del finanziamento degli istituti pareggiati.

Paola GOISIS (LNP) si dichiara molto pessimista sulle aspettative di inserimento del sistema dell'alta formazione artistica e musicale nel sistema universitario, considerata la mancanza di adeguate risorse finanziarie. Chiede, al riguardo, chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo sulle disponibilità finanziarie eventualmente destinate a tale scopo. Osserva, poi, come anche per risolvere il problema del finanziamento degli istituti pareggiati siano necessari adeguati investimenti pubblici. Non ritiene condivisibile, tra l'altro, l'inserimento nel sistema universitario delle sole accademie, mentre ritiene opportuno l'inserimento nel sistema dell'università anche dei conservatori. Concorda sulla necessità di risolvere l'annosa questione dei precari del settore e degli studenti privatisti, che hanno diritto a conseguire il titolo conclusivo del loro percorso di studi. Osserva, in conclu-

sione, come la Lega Nord voglia pervenire alla realizzazione di una riforma efficace del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, sulla base tuttavia di buone risposte ai vari quesiti posti, soprattutto in materia di disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Giuseppe SCALERA (PdL) *relatore*, ringrazia i colleghi per l'attenzione prestata al provvedimento in esame, che si manifesta carico di attese. Ricordando che tale provvedimento è stato approvato dal Senato senza includere i punti nodali del dibattito in materia, osserva che proprio a causa di tali mancanze sul lavoro della Commissione cultura si sono quindi scaricate una serie di tensioni e aspettative di tipo ministeriale, sindacale, del mondo della cultura. Ricorda in particolare che la legge n. 508 del 1999 è rimasta di fatto inattuata a causa della mancata adozione dei decreti ministeriali da parte del Governo. Vi sono d'altra parte numerosi intellettuali, tra i quali Dario Fo, Rita Levi Montalcini, Cesare Romiti e Massimiliano Fulsas che hanno pubblicamente espresso il proprio auspicio sull'approvazione del provvedimento in esame. Osserva, in particolare, come si attendano risposte sul destino degli istituti musicali pareggiati, considerato che i tradizionali finanziamenti degli enti locali stanno venendo meno. Tiene poi a precisare che, con riguardo al tema della confluenza del sistema dell'alta formazione artistica e musicale nel sistema universitario, non si vuole prevedere un passaggio automatico, bensì attribuire ad accademie e conservatori solo una facoltà, ove trovino delle università disponibili ad accoglierli. Osserva, in questo senso, che si sta cercando di sviluppare una potenzialità in tal senso, tenendo conto che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea a tenere le accademie fuori dall'università, con un grande danno di immagine e di riconoscimento del lavoro svolto da docenti aventi un'alta qualificazione nel loro settore. Aggiunge che l'attesa manifestata da parte di tutti i direttori delle Accademie delle belle arti d'Italia dimostra l'interesse per un prov-

vedimento che auspica possa essere condiviso e concordato fra tutte le forze politiche. Dichiarò, in conclusione, la propria disponibilità a definire un testo del provvedimento, che sia approvato rapidamente anche con l'ausilio del Governo, che recuperi le priorità più urgenti, per rispondere a ben tredici anni di attese inevase. Ritira, quindi, gli articoli aggiuntivi 7.016 e 7.020, che si intendono sostituiti nel contenuto dai nuovi emendamenti presentati.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, auspica che tutti i colleghi possano cooperare alla definizione in tempi brevi di un provvedimento atteso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinviò il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 14.

5-07126 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Pontificia università gregoriana.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo MECACCI (PD), replicando in qualità di firmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-07129 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Abbazia di Montecassino.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matteo MECACCI (PD), replicando in qualità di firmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-07234 Siragusa: Iniziative da assumere per la spesa relativa alla revisione biennale degli impianti di terra degli edifici scolastici.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che il decreto indicato in risposta possa essere pubblicato al più presto, in modo da consentire alle scuole di rapportarsi su tale base con gli enti locali.

5-07589 Bobba: Sulla necessità di riformare il programma degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e di ristorazione.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che si intervenga con un nuovo regolamento per modificare i programmi e aumentare le ore di insegnamento di materie pratiche. Ricorda infatti che il numero degli alunni è aumentato, mentre le ore di insegnamento pratico, come cucina, è stato notevolmente ridotto; con lo svolgimento di lezioni, per esempio di trenta alunni

che in due ore devono svolgere tirocinio culinario. Auspica quindi che l'Esecutivo risolva al più presto una situazione insostenibile.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Graziella ANESI, *presidente della Cooperativa HandiCREA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare domande e osservazioni la deputata Ileana ARGENTIN (PD).

Interviene quindi sui temi oggetto dell'audizione l'architetto Elena BRUSA PASQUÉ.

Interviene per formulare domande e osservazioni il deputato Carmelo PORCU (Pdl).

L'avvocato Giuseppe RUSCONI svolge quindi una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP).

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, Graziella ANESI, Elena BRUSA PASQUÉ e Giuseppe RUSCONI.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

ALLEGATO 1

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 7.

Al comma 1, dopo la frase: oppure interregionale aggiungere la frase: ai sensi dell'articolo 2 comma 7, lettera i) delle istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1.

7. 20. Scalera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti).

1. Il presente articolo disciplina la trasformazione e la confluenza delle Accademie statali di Belle Arti, di cui all'articolo 33 comma 6 della Costituzione Italiana, e all'articolo 1 della Legge 508 del 1999 in Facoltà/Dipartimenti universitari di Belle Arti, comunque denominati, negli Atenei territoriali di riferimento e l'istituzione delle Classi di laurea e laurea magistrale specifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 240/2010, finalizzata alla razionalizzazione dell'offerta formativa.

2. Le Accademie di Belle Arti statali sono trasformate secondo la normativa dell'Ateneo territoriale di riferimento e assumono la denominazione di Facoltà di Belle Arti o Dipartimenti di Belle Arti sulla base dello stato dell'adeguamento dell'Ateneo di riferimento alla legge 30 dicembre 2010 n. 240. Le Facoltà/Dipartimenti sono soggetti esclusivamente alle disposizioni, norme, regolamenti, statuti

vigenti per le Università, nelle quali sono a tutti gli effetti ricompresi. I titoli di studio di I e di II livello delle Accademie di Belle Arti sono ricondotti a specifiche Classi di Laurea e Laurea magistrale, con riferimento ai corsi ora attivi sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005, che verranno definite con apposito decreto ministeriale ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e s.m. entro 6 mesi dall'emanazione della presente Legge, consentendo che le prime immatricolazioni possano avvenire a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.

3. Tale decreto ministeriale si dovrà ispirare alla salvaguardia della specificità formativa delle precedenti Accademie di Belle Arti, mantenendo in essere i settori artistico-scientifico-disciplinari delle stesse e la loro articolazione didattico-disciplinare. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 1.

4. Le Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti mantengono altresì le sedi storiche delle Accademie di Belle arti dalla cui trasformazione provengono (Articolo 12, comma 1).

5. Le Facoltà/Dipartimenti universitari di Belle Arti subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Accademie di Belle Arti statali.

6. Con decreto del Ministro da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per la confluenza delle Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi del comma 1 nell'ambito

delle Università territoriali di riferimento, mediante accordi da stipularsi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria. A tal fine, il Ministro autorizza le Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti e i relativi Atenei di riferimento a formare delle commissioni composte da tre professori universitari e da tre professori di Accademia e presiedute da un membro nominato dal Ministro. Tali commissioni sovrintendono all'organizzazione della nuova Facoltà/Dipartimento, provvedono agli adempimenti connessi all'avvio delle attività, propongono le Classi di Laurea e di Laurea Magistrale ai sensi del comma 2 del presente articolo e predispongono gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti della nuova Facoltà/Dipartimento.

7. 024. Scalera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al Personale docente a tempo indeterminato attualmente in servizio nelle Accademie di Belle Arti statali di cui all'articolo 1 comma 1, nell'ambito di quelle Accademie Statali di Belle Arti che abbiano progressivamente stipulato un accordo in deroga alla Legge 240/2010, con le Università territoriali di riferimento, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con apposito provvedimento, applica le disposizioni vigenti per il Personale docente universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo, 165 del 2001. L'equiparazione economica sarà successivamente effettuata attraverso uno specifico provvedimento, codificando gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa che il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica individuerà per il progressivo sviluppo del processo di trasformazione, Pertanto essa terrà conto, alla data di attuazione, della fascia di appartenenza nello stato giuridico delle Accademie di Belle

Arti statali e dell'anzianità di servizio. Il suddetto Personale manterrà l'insegnamento di titolarità e l'inquadramento nel settore scientifico-artistico disciplinare di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente Legge. In particolare, i docenti che insegnano materie omologhe a quelle dell'Ateneo di afferenza, saranno collocati nel settore scientifico-artistico disciplinare già esistente nel sistema universitario, mentre per coloro che ricoprono insegnamenti non ancora presenti nell'Ateneo di riferimento saranno istituiti settori disciplinari scientifico-artistici specifici.

2. Il reclutamento del nuovo personale accademico nelle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti, successivo all'attuazione del comma 1, sarà regolato dalle norme e modalità vigenti nel sistema universitario. Ai fini dell'accesso ai nuovi concorsi universitari il Diploma quadriennale del V.O, e il Diploma accademico di II livello sperimentale rilasciato dalle precedenti Accademie di Belle Arti viene considerato necessario e sufficiente, così come i Diplomi di laurea universitari, anche alla luce di quanto specificamente indicato dalla normativa vigente. In prima applicazione, tra i titoli validi per l'accesso all'insegnamento si potranno valutare tra l'altro le pubblicazioni, la partecipazione a convegni e giornate di studi e la loro curatela, la partecipazione a mostre e la loro curatela, e le esperienze di rilievo nazionale e internazionale.

3. Le risorse finanziarie destinate dallo Stato al funzionamento delle Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 9 comma 1 verranno assegnate, con vincolo di destinazione, alle Università di riferimento.

7. 025. Scalera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme finali e transitorie).

1. Le Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 9 comma

1 della presente Legge, provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal previgente ordinamento per tutti gli studenti iscritti fino all'anno accademico 2012-2013. Dall'anno accademico 2013-2014 non saranno più consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal previgente ordinamento.

2. Con successivo Decreto Ministeriale sono stabilite le equipollenze tra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati ai sensi dell'articolo 2, comma 5,

della legge 508 del 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005 e i titoli di laurea e laurea magistrale rilasciati dalle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti.

3. In seguito all'attuazione dell'articolo 9 della presente Legge, i componenti del CNAM e del CNSAC restano in carica fino al definitivo passaggio del loro Ente di appartenenza nell'ambito universitario.

7. 026. Scalera.

ALLEGATO 2

5-07126 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Pontificia università gregoriana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei preliminarmente riferire che, come noto all'onorevole interrogante, l'articolo 12, commi 24 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha posto in liquidazione la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, a far data dal 1° gennaio 2014 ed ha disposto, contestualmente, che con decreto interministeriale (Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) venga nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento.

Premesso quanto sopra, riferisco in merito all'interrogazione con la quale l'onorevole Turco richiede notizie relativamente al finanziamento, con fondi Arcus S.p.A., di alcuni progetti di restauro di immobili della Pontificia Università Gregoriana, tra i quali uno relativo ai Palazzi Lucchesi e Frascara.

Circa il quesito sulla verifica delle procedure per la selezione delle società che eseguono i lavori e la verifica della congruità dei prezzi, si rappresenta che Arcus s.p.a., di regola, finanzia progetti presentati mediante apposita domanda di finanziamento, all'esito di un'approfondita preliminare valutazione sui soggetti richiedenti.

Compete poi ai soggetti beneficiari del finanziamento provvedere all'individuazione, in base alla vigente normativa, degli esecutori materiali degli interventi.

Ad Arcus, infatti, non compete la funzione di stazione appaltante e la relativa responsabilità circa le procedure di selezione delle imprese esecutrici; essa grava esclusivamente in capo ai destinatari del finanziamento, come anche la verifica della congruità dei prezzi, salvo che si tratti di finanziamenti erogati a favore degli organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di questo Dicastero, nel qual caso saranno i Provveditorati alle opere pubbliche ovvero le Soprintendenze, attraverso i propri tecnici, ad effettuare una valutazione di congruità.

Le preliminari verifiche che Arcus effettua sul destinatario del finanziamento tendono ad appurare:

che il soggetto richiedente non abbia debiti nei confronti dello Stato;

che non siano state richieste e/o percepite somme a titolo di finanziamento o contributo da parte di soggetti terzi per la realizzazione delle medesime attività oggetto del finanziamento Arcus;

che non vi siano cause, procedimenti arbitrari, amministrativi o giudiziali in genere, in corso o minacciati, che riguardino il contraente e che possano, qualora abbiano esito sfavorevole, comunque pregiudicare l'attuazione del progetto o la capacità del contraente di far fronte agli obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione sottoscritta con Arcus;

che tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali gravanti su tutte le tipologie di compensi corrisposti nello svolgimento del progetto (compensi conti-

nuativi di lavoro dipendente, di collaborazioni e a progetto, di collaborazioni occasionali e professionali), sia a carico del dipendente, del collaboratore, del professionista, che del datore di lavoro, vengano regolarmente conteggiate, trattenute e/o accantonate e regolarmente versate agli Enti destinatari delle stesse scadenze di legge.

Inoltre, il contratto di finanziamento che viene sottoscritto con i destinatari dei finanziamenti richiama l'applicazione della normativa vigente nel settore dei beni culturali e dei contratti pubblici.

Arcus effettua, poi, durante l'attuazione del progetto ed a conclusione dello stesso, attività di monitoraggio tecnico-finanziario finalizzato alla verifica della corretta utilizzazione dei fondi in relazione al progetto approvato dal Consiglio di amministrazione ed alla rispondenza documentale delle spese previste e dichiarate.

Vorrei da ultimo riferire che un finanziamento per la manutenzione o valorizzazione ha valore se è rivolto ad un bene culturale che insiste sul territorio nazionale, che è destinato alla fruizione pubblica e che costituisce un generale beneficio per la collettività, anche se è di proprietà del Vaticano.

ALLEGATO 3

5-07129 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Abbazia di Montecassino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei preliminarmente riferire che, come noto all'onorevole interrogante, l'articolo 12, commi 24 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha posto in liquidazione la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, a far data dal 1° gennaio 2014 ed ha disposto, contestualmente, che con decreto interministeriale (Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) venga nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento.

Premesso quanto sopra, riferisco in merito all'interrogazione con la quale l'onorevole Turco richiede notizie relativamente al progetto finanziato con fondi Arcus S.p.A. per il restauro e l'allestimento del Museo dell'Abbazia di Montecassino.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Arcus, è stato contrattualizzato in data 29 dicembre 2010 ed i lavori sono ancora in corso.

Circa le procedure per la selezione delle società che eseguono i lavori, si sottolinea che ARCUS non esegue una verifica puntuale sulle predette procedure di selezione poiché, come già sottolineato in altre occasioni, tale selezione compete al soggetto pubblico o privato assegnatario del finanziamento e non al Ministero né alla stessa ARCUS. La Società ARCUS richiama tuttavia, nel contratto di finan-

ziamento, l'applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*) del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'applicazione delle disposizioni del Codice stesso nelle ipotesi di lavori affidati da soggetti privati, per un importo superiore a un milione di euro e per la cui realizzazione è previsto un contributo, da parte della Società ARCUS, superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori.

Il monitoraggio della Arcus riguarda la puntuale utilizzazione dei finanziamenti erogati rispetto al progetto approvato.

In ordine all'ultimo punto ove l'onorevole interrogante chiede se sia stata presa in considerazione la « effettiva necessità » della erogazione del contributo allo Stato Città del Vaticano, si sottolinea che un finanziamento per la manutenzione o valorizzazione ha valore se è rivolto ad un bene culturale che insiste sul territorio nazionale, che è destinato alla fruizione pubblica e che costituisce un generale beneficio per la collettività, anche se è di proprietà del Vaticano.

Per quanto riguarda il Fondo edifici per il culto (costituito da oltre 750 immobili) preciso che esso, come è noto, è un organo dello Stato con personalità giuridica, il cui legale rappresentante è il Ministro dell'interno.

Il Ministero dell'interno procede alla conservazione ed al restauro degli immobili che lo costituiscono attraverso numerosi interventi, realizzati in collaborazione con questo Ministero, che vengono finanziati direttamente dal Fondo Edifici per il Culto o mediante sponsorizzazioni.

ALLEGATO 4

5-07234 Siragusa: Iniziative da assumere per la spesa relativa alla revisione biennale degli impianti di terra degli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si premette che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, gli Enti locali sono direttamente competenti per tutto ciò che attiene alla struttura nella quale si svolge l'attività scolastica (compresi i « relativi impianti »).

In ordine alla questione di carattere generale sollevata nell'atto parlamentare, si ricorda che il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al punto *b*) dell'articolo 2 identifica come « datore di lavoro » il dirigente al quale spettano poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli Uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Il successivo articolo 3, comma 2, dispone, analogamente a quanto contemplato dal precedente decreto legislativo n. 626 del 1994, che nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado le rispettive disposizioni siano applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative dello stesso.

Una volta individuato il dirigente scolastico come « datore di lavoro », l'effettiva portata di tale qualifica non può prescindere dalla particolare natura rivestita e dalle puntuali peculiarità organizzative e gestionali della struttura nella quale egli è incardinato ed opera, e di cui lo stesso legislatore ha tenuto conto prevedendone un espresso distinguo (si vedano in particolare gli articoli 3 e 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 citato).

Conseguentemente, tenuto conto della specificità della fattispecie considerata, la figura del dirigente scolastico si caratterizza come un datore di lavoro « *sui generis* » rispetto a quello individuabile nelle ordinarie realtà imprenditoriali od organizzativo-gestionali.

I suddetti principi hanno trovato riscontro anche nei pareri formulati dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 13 dicembre 2010 e 15 febbraio 2012, opportunamente inoltrati dal Ministero a tutti gli Uffici scolastici regionali, in ordine a questioni attinenti alla tematica in discorso.

Inoltre, il sopra citato comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 ha previsto l'adozione di un apposito decreto, di natura regolamentare, che ne precisi i puntuali ambiti applicativi. In esecuzione di detta norma l'Amministrazione, sentite anche le organizzazioni sindacali di categoria, ha predisposto uno schema di provvedimento, il cui *iter* procedurale è in via di definizione, che ricalca l'analogo decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, emesso sulla base delle disposizioni contemplate dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Tale schema di decreto, come il precedente, ribadisce in particolare come gli interventi di carattere strutturale e di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti a garantire la sicurezza dei locali scolastici siano a carico dell'ente locale competente, intendendosi assolti quelli del dirigente scolastico con la formale richiesta del loro adempimento all'ente medesimo.

ALLEGATO 5

5-07589 Bobba: Sulla necessità di riformare il programma degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e di ristorazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante sollecita l'adozione di una riforma del programma scolastico degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e di ristorazione al fine di consentire un'adeguata formazione degli studenti e garantire una professionalità di eccellenza.

Al riguardo si fa presente che, per effetto del riordino operato con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 aprile 2010, l'offerta degli istituti professionali si è rinnovata nell'articolazione degli indirizzi di studio e con la modernizzazione dell'impianto organizzativo e metodologico.

La riforma ha riorganizzato la struttura dei percorsi attraverso misure che lo stesso interrogante definisce condivisibili. Tale riordino ha corrisposto all'esigenza di individuare percorsi formativi di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondati su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale, che sul territorio possono assumere connotazioni specifiche.

Sulla base di tali presupposti, le discipline professionalizzanti sono state ridistribuite nell'arco dei cinque anni di corso, considerato inoltre che il primo biennio della scuola secondaria completa l'obbligo di istruzione di durata decennale.

Come previsto dalle indicazioni dell'Unione europea sulle competenze-chiave per l'apprendimento permanente, al fine di fornire agli allievi impegnati tutti i percorsi del secondo ciclo competenze cul-

turali di base che facilitano sia la prosecuzione degli studi, sia l'esercizio di una cittadinanza attiva, sono ora presenti nel primo biennio di tutti gli indirizzi degli istituti professionali, discipline come « scienze integrate-chimica » e « scienze integrate-fisica ». Tali discipline devono apportare le conoscenze scientifiche essenziali anche nell'ambito enogastronomico per un approccio tecnologicamente innovativo e adeguato agli sviluppi della professionalità del settore.

Tutto ciò premesso, si ricorda che l'articolo 7 del predetto Regolamento prevede il costante monitoraggio dei percorsi degli istituti professionali, al fine di consentire il periodico aggiornamento degli indirizzi, dei profili e dei relativi risultati di apprendimento, anche sulla base delle indicazioni che provengono dal mondo dell'impresa e delle professioni.

A tale scopo, è stato costituito presso la competente Direzione generale del Ministero un apposito gruppo tecnico con l'incarico di raccogliere contributi utili ad individuare una migliore convergenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro in termini di competenza.

Sono all'esame del gruppo proposte che riguardano la riduzione del numero delle discipline e la riformulazione del quadro orario, in relazione alle attività di laboratorio, degli istituti del settore considerato. Esse saranno oggetto di attenta valutazione ai fini della predisposizione degli interventi di revisione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Assicurazioni Generali (*Esame e conclusione*) 75

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Assicurazioni Generali.

(Esame e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio BALBINÒT, *Group Chief Insurance Officer del Gruppo Assicurazioni Ge-*

nerali, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Raffaella MARIANI (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Franco STRADELLA (Misto), Gianluca BENAMATI (PD) e Alberto FLUVI (PD).

Sergio BALBINÒT, *Group Chief Insurance Officer del Gruppo Assicurazioni Generali*, e Franco URLINI, *Responsabile dell'Area tecnico-assicurativa Vita e non Vita del Gruppo Assicurazioni Generali*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.30.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B Moffa ed altri.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di legge C 3555-B, approvata dalla VII Commissione Cultura della Camera, in sede legislativa, e quindi modificata dall'11^a Commissione del Senato, in sede deliberante, recante disposizioni relative all'equo compenso nel settore giornalistico.

Rileva che la proposta introduce norme volte a promuovere l'equo compenso nel settore giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge n. 69 del

1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

Passando ad una breve descrizione del contenuto del provvedimento, come modificato dal Senato, fa presente che l'articolo 1, che definisce finalità e ambito applicativo dell'intervento, stabilisce che per equo compenso – dizione modificata dal Senato in luogo di equità retributiva – si intende una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 prevede che sia istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui questo dispone, una Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel settore giornalistico, composta di sei membri (in luogo dei precedenti quattro previsti dalla Camera), di cui due, come stabilito in prima lettura dalla Camera, di prove-

nienza ministeriale e precisamente un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno del Ministero dello sviluppo economico; come terzo componente, come già previsto dalla Camera, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; la Camera aveva previsto un quarto componente designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), che il Senato ha sostituito con tre componenti, ossia un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese giornalistiche e radiotelevisive, un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Sottolinea che ai componenti non spetta alcun compenso.

Rileva che il Senato ha previsto che l'istituzione della Commissione avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che la Commissione sia presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e che essa duri in carica tre anni, dopo i quali cessa dalle proprie funzioni.

Precisa che la Commissione ha il compito di: definire, entro due mesi dal suo insediamento (in luogo dei precedenti tre stabiliti dalla Camera) l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione, in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; redigere un elenco, costantemente aggiornato,

dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto dell'equo compenso, dandone adeguata pubblicità.

L'articolo 3 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la mancata iscrizione nel suddetto elenco per un periodo superiore a sei mesi comporti la decadenza del contributo pubblico in favore dell'editoria e di qualsiasi altro contributo fino al momento della reinscrizione. Il Senato ha inoltre disposto che il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso sia considerato nullo.

L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Poiché ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione trasporti, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento stesso.

Marco DESIDERATI (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, esprime tuttavia rammarico che analoghe misure non vengano previste anche per altre categorie di lavoratori, che ugualmente avrebbero diritto a ricevere un equo compenso per il lavoro svolto.

Maurizio GRASSANO (Misto-IL) dichiara la propria astensione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
ALLEGATO (<i>Relazione dei relatori Sen. D'Ubaldo e Sen. Paolo Franco</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Atto n. 513.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, segnala di aver predisposto, insieme con l'altro relatore, senatore D'Ubaldo, una relazione comune (*vedi allegato*). Invita quindi il senatore D'Ubaldo ad illustrarla.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, nel rilevare che la relazione condivisa con il senatore Franco illustra in

modo dettagliato le misure contenute nello schema in esame, chiede alla Presidenza di essere autorizzato a consegnarla, per la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta.

Osserva quindi che lo schema di decreto all'esame della Commissione è un provvedimento mirato, che interviene su pochi punti specifici. Ciò peraltro non impedisce che le questioni in esso affrontate, con riferimento in particolare alle procedure di determinazione dei vincoli del patto di stabilità interno relativi a Roma Capitale e, in misura ancora maggiore, alle modalità di attribuzione dei finanziamenti statali concernenti gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e i livelli essenziali delle prestazioni, siano questioni assai complesse, che sono state oggetto di confronto, anche da posizioni diverse, tra la Regione Lazio e il Comune di Roma.

Ricorda altresì che, il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, di cui il comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame propone l'abrogazione, è stato inserito sulla base del parere espresso dalla Commissione. L'abroga-

zione di tale disposizione, come illustrato nella relazione scritta, permetterebbe probabilmente di superare il contenzioso costituzionale promosso dalla Regione Lazio. D'altra parte, occorre che la Commissione valuti se le motivazioni per le quali aveva richiesto l'introduzione di tale disposizione possano considerarsi superate o conservino, in tutto o in parte, una loro validità.

In conclusione, sottolinea che la relazione presentata in modo concorde dai due relatori mira ad illustrare i contenuti dello schema di decreto in esame e le questioni in esso affrontate, lasciando aperta la possibilità che dal dibattito che sarà svolto in Commissione emergano considerazioni e suggerimenti che potranno essere accolti nella proposta di parere. Ai fini della formulazione di tale proposta segnala altresì che risulterebbe a suo giudizio utile svolgere l'audizione dei rappresentanti degli enti interessati dallo schema di decreto o, in ogni caso, sentire se essi abbiano interesse a illustrare alla Commissione la propria posizione per quanto concerne le misure contenute nell'atto in esame.

Il deputato Marco CAUSI (PD) ringrazia i relatori per le indicazioni fornite nella relazione. Osserva, in generale, che la Commissione si trova di fronte a una scelta riguardo alle modalità con cui impostare l'esame dello schema di decreto in oggetto. Per un verso, può considerare tale schema un mero intervento correttivo, limitandosi a valutare le poche questioni che sono oggetto delle misure in esso contenute. Per altro verso, invece, può ritenere che esso costituisca, sia pure nella fase finale della legislatura, un'utile occasione per un'ulteriore riflessione sul complesso dell'ordinamento di Roma Capitale. In tale ipotesi, la Commissione potrà anche integrare i contenuti dello schema in oggetto, affrontando, nel corso del suo esame e nel parere che verrà reso, anche altre questioni, in aggiunta a quelle già considerate nel testo trasmesso dal Governo.

Per parte sua, in linea con questa seconda impostazione, preannuncia che intende presentare, nel corso dell'esame, proposte volte ad inserire nel parere, che

la Commissione andrà ad approvare, misure che intervengono anche su temi diversi rispetto a quelli che sono oggetto delle disposizioni dello schema adottato in via preliminare dal Governo. Anche da questo punto di vista concorda con il senatore D'Ubaldo sull'opportunità di svolgere un'audizione dei rappresentanti degli enti interessati.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Causi, osserva che dovrebbe in ogni caso essere acquisito l'avviso del Governo in merito all'ipotesi di inserire nello schema di decreto legislativo misure che attengono a questioni diverse rispetto a quelle affrontate nel testo trasmesso dal Governo medesimo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel rinviare all'ufficio di presidenza, convocato al termine della seduta, le decisioni in merito all'organizzazione del prosieguo dei lavori della Commissione sullo schema di decreto in esame, dichiara peraltro di concordare con le valutazioni espresse dal senatore D'Ubaldo e dal deputato Causi in merito all'opportunità di sentire se i rappresentanti degli enti coinvolti siano interessati ad illustrare alla Commissione, in apposite audizioni, il proprio giudizio sui contenuti dello schema in esame. La Presidenza si attiverà pertanto in tal senso.

Autorizza quindi la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna della relazione predisposta dai due relatori (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513).

**RELAZIONE DEI RELATORI
SEN. D'UBALDO E SEN. PAOLO FRANCO**

Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione reca alcune disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che è intervenuto in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Più precisamente, con il decreto legislativo n. 61, che ha fatto seguito al precedente decreto legislativo n. 156 del 2010, anch'esso vertente sulla medesima materia, si è inteso completare l'attuazione delle norme di delega previste all'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, disciplinando il conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale, il coordinamento con le amministrazioni dello Stato e i connessi profili finanziari.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42, con cui si prevede che entro tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega possono essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi degli stessi nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.

Le disposizioni correttive contenute nello schema di decreto in esame riguardano principalmente i profili di carattere finanziario del decreto legislativo n. 61.

In particolare, all'articolo 1, dopo che, con il comma 1 si individua l'oggetto del provvedimento, con il comma 2 si integra il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61, che prevede, per quanto riguarda la definizione degli obiet-

tivi del patto di stabilità interno, che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame integra quanto stabilito dal decreto legislativo n. 61, stabilendo che gli obiettivi del patto di stabilità interno determinati per Roma Capitale con la procedura sopra richiamata possono essere comunque ridefiniti nell'ambito del patto regionale cosiddetto integrato, vale a dire nell'ambito del patto che la Regione Lazio, al pari delle altre regioni, potrà concordare con lo Stato a decorrere dall'anno 2013, secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2011). Il patto regionale ha per oggetto la definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi della regione stessa (esclusa la componente sanitaria) e di quelli degli enti locali del proprio territorio e può essere concordato dalla regione con lo Stato previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali,

ovvero, qualora tale organo non sia stato ancora istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Con il comma 2 dell'articolo 1 in esame, pertanto, la speciale procedura per la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno riguardante Roma capitale, disciplinata dal decreto legislativo n. 61 (procedura che, in realtà, era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 e confermata da quella per il 2012), è coordinata con la disciplina generale del patto regionale integrato.

Il comma 3 dell'articolo 1 abroga il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, che ha previsto l'erogazione diretta a Roma capitale delle risorse aggiuntive destinate dallo Stato per gli interventi speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Quest'ultimo articolo si riferisce ai livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità e prevede, tra l'altro, che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – decreto che non risulta ancora adottato – sia effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

Il comma che è oggetto di abrogazione era stato introdotto nel decreto legislativo n. 61 anche per rispondere all'esigenza di rendere più brevi i tempi con cui Roma Capitale può disporre dei finanziamenti in questione. L'attribuzione di tali finanziamenti dallo Stato alla regione, che a sua volta li eroga agli enti locali, ha infatti comportato, nel caso specifico, un prolungamento dei tempi con cui le risorse risultano effettivamente disponibili per questi ultimi.

D'altra parte, la Regione Lazio, con ricorso del 24 luglio 2012, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, lamentando la lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e denunciando la violazione del principio che lo Stato può allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa, con esclusione del normale esercizio delle funzioni. L'abrogazione del suddetto comma permetterebbe pertanto di superare il contenzioso costituzionale.

La medesima considerazione vale anche per l'altra parte del ricorso della Regione Lazio, con cui sono state impugnate le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 12. Anche a proposito della procedura di definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno per Roma Capitale, il ricorso lamenta la lesione della competenza concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, a causa dell'assenza, nell'ambito di tale procedura, di un qualsiasi intervento della regione. A tal fine nel ricorso si citano espressamente le previsioni relative al patto regionale integrato, in cui si esplicherebbe invece il ruolo costituzionalmente riconosciuto alle regioni in tale materia. Il riferimento al patto regionale effettuato con il comma 2 dell'articolo 1 in esame farebbe, pertanto, anche in questo caso, venir meno le ragioni del contenzioso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, infine, introduce una disposizione relativa al patrocinio legale della gestione commissariale del piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'esigenza di un intervento legislativo su questo punto trae origine dal fatto che, essendo il Commissario straordinario un organo del Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è patrocinato in giudizio, sulla base della disciplina generale, dall'Avvocatura dello Stato. Per altro verso, le controversie di cui la gestione è parte riguardano la

pregressa attività del Comune di Roma e su di esse evidentemente l'avvocatura comunale ha specifiche conoscenze e competenze.

Della questione è stata investita la stessa Avvocatura dello Stato che, con parere reso il 5 dicembre 2011, ha evidenziato come, pur in assenza di puntuali ed espresse previsioni normative, l'eccezionalità, del tutto particolare, della disciplina della gestione prevista dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, sembra escludere che la gestione commissariale possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e come essa, pertanto, debba continuare ad avvalersi, per il contenzioso in cui è coinvolta, dell'Avvocatura comunale.

Il tema è stato altresì affrontato nel corso dell'esame da parte della Commissione del precedente schema di decreto legislativo su Roma Capitale (quello che è diventato poi il decreto legislativo n. 61 del 2012). Nel parere approvato dalla Commissione è stata infatti inserita un'osservazione con cui si invitava il Governo a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a prevedere, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma Capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato.

La disposizione in esame interviene in questo senso, assicurando che, per il patrocinio nelle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la gestione commissariale si avvalga, senza oneri, delle strutture comunali, vale a dire dell'Avvocatura capitolina. Al tempo stesso sono fatti salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.

Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è corredato, come previsto dalla legge n. 42, dall'intesa espressa dalla Conferenza unificata, nonché dai pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma e da Roma Capitale.

All'intesa della Conferenza unificata è allegata una proposta di integrazione, presentata dai rappresentanti dell'ANCI e promossa da Roma Capitale con cui si detta una disciplina transitoria rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61. Tale articolo ha definito una nuova disciplina della programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica. Contestualmente è stata abrogata la normativa dettata dalla legge n. 396 del 1990. La proposta di integrazione è finalizzata a garantire, in fase transitoria, fino all'applicazione della nuova disciplina, la possibilità per Roma Capitale di rimodulare il programma di interventi finanziati ai sensi della legge n. 396. La rimodulazione è adottata dall'ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui la rimodulazione comporti modifiche o sostituzioni di progetti inseriti nel programma, essa è approvata mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale.

In conclusione, ai fini della predisposizione, in qualità di relatori, della proposta di parere, si terrà conto di tutti gli elementi relativi ai contenuti dello schema di decreto, che sono stati illustrati in questa relazione, nonché delle indicazioni che potranno provenire dall'esame da parte della Commissione.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	83
Comunicazioni del Presidente	83

Giovedì 29 novembre 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati da Massimo D'ALEMA (PD), pre-

sidente, dai deputati Fabrizio CICCHITTO (PdL), Pietro LAFFRANCO (PdL) e Ettore ROSATO (PD) e dai senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL), Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella (*Svolgimento e rinvio*) 84

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Lucio D'UBALDO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella.

(Svolgimento e rinvio).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vicepresidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vicepresidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola alla professoressa Fabrizia LAPECORELLA, che svolge una breve relazione introduttiva.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vicepresidente*, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta. Il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vicepresidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Esame testimoniale dell'architetto Sebastiano Donnarumma, Direttore dell'U.O.C. gestione tecnica ed ottimizzazione del patrimonio territoriale dell'ASL « Napoli 3 sud » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Esame testimoniale del dottor Luigi Gargiulo, Direttore generale della Fondazione Sorrento. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Esame testimoniale del dottor Antonio Caccia, medico anestesista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85

Giovedì 29 novembre 2012. – Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Esame testimoniale dell'architetto Sebastiano Donnarumma, Direttore dell'U.O.C. gestione tecnica ed ottimizzazione del patrimonio territoriale dell'ASL « Napoli 3 sud ».

(Svolgimento e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno, ponendo alcune domande, alle quali risponde Sebastiano DONNARUMMA, *Direttore dell'U.O.C. gestione tecnica ed ottimizzazione del patrimonio territoriale dell'ASL « Napoli 3 sud »*.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia l'architetto Donnarumma e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del dottor Luigi Gargiulo, Direttore generale della Fondazione Sorrento.

(Svolgimento e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del

giorno, ponendo alcune domande, alle quali risponde Luigi GARGIULO, *Direttore generale della Fondazione Sorrento*.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia il dottor Gargiulo e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del dottor Antonio Caccia, medico anestesista.

(Svolgimento e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno, ponendo alcune domande, alle quali risponde Antonio CACCIA, *medico anestesista*.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia il dottor Caccia e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	86
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Audizione del dottor Stefano Parisi, presidente di Confindustria digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Audizione di rappresentanti dell'AIE (Associazione italiana editori) (<i>Svolgimento e conclu- sione</i>)	87
Audizione di rappresentanti dell'AIIP (Associazione italiana Internet provider) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

*Giovedì 29 novembre 2012. – Presidenza
del presidente Giovanni FAVA.*

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che allo scadere del termine, fissato nel giorno martedì 27 novembre 2012, per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica alla bozza di relazione in discussione, non sono pervenute

alla presidenza richieste in tal senso. Ricorda, pertanto, che nella prossima seduta utile la Commissione procederà, previa eventuali dichiarazioni di voto, alla votazione finale del testo, che una volta approvato, sarà trasmesso all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

Audizione del dottor Stefano Parisi, presidente di Confindustria digitale.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del dottor Stefano Parisi, *presidente di Confindustria digitale*, accompagnato dal dottor Pietro Guindani, *consigliere di Confindustria digitale*.

Stefano PARISI, *presidente di Confindustria digitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente* e Deborah BERGAMINI (Pdl).

Stefano PARISI, *presidente di Confindustria digitale*, e Pietro GUINDANI, *consigliere di Confindustria digitale*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Parisi e il dottor Guindani per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

**Audizione di rappresentanti dell'AIE
(Associazione italiana editori).**

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del dottor Maurizio Messina, *presidente della Commissione permanente antipirateria dell'Associazione italiana editori*, accompagnato dal dottor Alfieri Lorenzon, *direttore dell'Associazione italiana editori*.

Maurizio MESSINA, *presidente della Commissione permanente antipirateria dell'Associazione italiana editori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Indi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Giovanni FAVA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA, *presidente*.

Maurizio MESSINA, *presidente della Commissione permanente antipirateria dell'Associazione italiana editori*, e Alfieri LORENZON, *direttore dell'Associazione italiana editori*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Messina e il dottor Lorenzon per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

**Audizione di rappresentanti dell'AIPP
(Associazione italiana Internet provider).**

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione dell'ingegner Paolo Nuti, *presidente dell'Associazione italiana Internet provider*.

Paolo NUTI, *presidente dell'Associazione italiana Internet provider*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA, *presidente*.

Paolo NUTI, *presidente dell'Associazione italiana Internet provider*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia l'ingegner Paolo Nuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione. C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
AVVERTENZA	13

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	20
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08488 Rao: Sulla riduzione delle figure professionali all'interno degli istituti penitenziari ...	17
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	21

5-08489 Contento e Costa: Sulla provenienza di due documenti risalenti al 1993, relativi al trattamento di detenuti sottoposti a regime di cui all'articolo 41- <i>bis</i> presso il carcere di Poggioreale e Secondigliano	17
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	22
5-08490 Ferranti: Sull'attuazione della riforma della geografia giudiziaria	18
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	23
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291- <i>ter</i> Governo e C. 2798 Bernardini.	
Audizione di Pier Camillo Davigo, giudice della Corte di Cassazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4583 Mariarosaria Rossi, recante disciplina del settore della tutela del credito di rappresentanti di ADICONSUM, ANIC, ASSOCONTACT, CODACONS, CODICI e UNIONE DEI CONSUMATORI	19
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	31
SEDE CONSULTIVA:	
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Sui lavori della Commissione	47
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465 e abb.-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	48
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934 e abb. – B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (*Esame e rinvio*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, sulle tematiche relative alla gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 61

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte. C. 4432-A Senatori Malan ed altri, approvata dal Senato, e abbinate 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

ALLEGATO 1 (*Ulteriori emendamenti dei relatori*) 67

INTERROGAZIONI:

5-07126 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Pontificia università gregoriana . 65

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 70

5-07129 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Abbazia di Montecassino ... 65

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 72

5-07234 Siragusa: Iniziative da assumere per la spesa relativa alla revisione biennale degli impianti di terra degli edifici scolastici 65

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 73

5-07589 Bobba: Sulla necessità di riformare il programma degli istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e di ristorazione 65

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 74

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.

Audizione di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) 66

AVVERTENZA 66

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Assicurazioni Generali (*Esame e conclusione*) 75

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B Moffa ed altri (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 77

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
ALLEGATO (<i>Relazione dei relatori Sen. D'Ubaldo e Sen. Paolo Franco</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	83
Comunicazioni del Presidente	83

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del Direttore generale delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	84

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Esame testimoniale dell'architetto Sebastiano Donnarumma, Direttore dell'U.O.C. gestione tecnica ed ottimizzazione del patrimonio territoriale dell'ASL « Napoli 3 sud » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Esame testimoniale del dottor Luigi Gargiulo, Direttore generale della Fondazione Sorrento. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Esame testimoniale del dottor Antonio Caccia, medico anestesista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	86
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Audizione del dottor Stefano Parisi, presidente di Confindustria digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Audizione di rappresentanti dell'AIE (Associazione italiana editori) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
Audizione di rappresentanti dell'AIIP (Associazione italiana Internet provider) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,40



16SMC0007550